

8997

**TRIBUNALE DI MILANO**

**SEZIONE LAVORO**

**RICORSO EX ART. 414 C.P.C.**

Avv. SILVIA BONFANTI  
~~Via S. Stefano 1 - 20122 MILANO (MI)~~  
Tel. 02 86 45 60 07 - Fax 02 72 02 23 96  
E-mail: bonfanti.silvia@gmail.com  
Pec: silvia.bonfanti@milano.pecavvocati.it  
Partita IVA 06437840967  
VIA FAVA 6 - MILAN

**ORIGINALE**

Nell'interesse di:

**ALLEGRAZZINI ANNA**, C.F. LLGNNA62C55G220N, residente in  
Magenta, Via Roma, n. 168;

**ALTIMARI MARA**, C.F. LTMRA80R66A940F, residente in Bollate, Via  
A. Sciesa, n. 3;

**ALONGI SALVATORE**, C.F. LNGSVT82A02A089G, residente in Favara,  
Via Sant' Angelo, n. 12;

**AMARITI MARIA**, C.F. MRTMRA81H63Z112U, residente in Belvedere  
Spinello, Via Liguria, n. 48;

**ANGHELONE FILOMENA**, C.F. NGHFMN68C49F779A, residente in  
Rozzano, Via Aspromonte, n. 88;

**BAINI ALESSANDRA**, C.F. BNABBR75P59F205C, residente in Milano,  
Viale Corsica, n. 72;

**BASILE LORENA**, BSLLRN69P59F205A, residente in Milano, Via  
Postumia, n. 3;

**BRAVETTI SONIA**, C.F. BRVSNO81P64F205K, residente in Milano, Via  
Salutati, n. 7;

**BONCALDO ELISA**, C.F. BNCLSE75R51A63N, residente in Rodi Milici  
(ME), Via Bagni, n. 26;

**BORDONARO LUISA MARIA**, C.F. BRDLMR81P54B429K, residente in  
Corsico (MI), Via Privata A. Moro, n. 1;

**BORSANI LAURA**, C.F. BESLRA82P48E514S, residente in Parabiago,  
Via Mascagni, n. 3;

**BOTTARO STEFANIA**, C.F. BTTSFN76A44I754X, residente in Rozzano,  
Via G. Matteotti, n. 38;

**CAMBRIA GIUSEPPA**, C.F. CMBEPP66L57F206S, residente in Milazzo  
(ME), Via Ciantro n. 36;

**CAMBRIA ROSARI**, C.F. CMBRSR63T42F206Z, residente in S. Filippo  
del Mela, Via L. Rizzo, n. 34;

**CANGINI CHIARA**, CNGCHR81C52F205X, residente in Milano, Via  
Negroli, n. 5;

**CARDILLO ROSA**, C.F. CRDRSO78S50D708Y, residente in Formia, Via Campole, snc;

**CARTA BARBARA**, C.F. CRTBBR76S60L506F, residente in Milano, Via A. De Pretis, n. 23;

**CERINI ALICE**, C.F. CRNLCA82M62E801B, residente in Vittuone (Mi), Via V. Veneto, n. 40A;

**CHIAROMONTE ORNELLA**, C.F. CHRRL60M71A638Z, residente in Barcellona P.G., Via A. Musco, n. 65;

**CILENTI ORAZIO ANTONIO**, C.F. CLNRNT73M27D643W, residente in Rozzano (MI), Via Monviso, n. 80;

**CILIA NADIA**, C.F. CLINDA73C67H163T, residente in Ragusa, Via Vincenzo Monti, n. 3;

**CIRLINCIONE GIUSEPPINA**, C.F. CRLGPP81P56H700O, residente in Gibellina, Via Elmi, n. 44;

**CITRARO TIZIANA**, C.F. CTRTZN76R46C352A, residente in Sellia Marina, Via Uria, n. 3;

**COLOMBO CARMEN**, C.F. CLMCMN79E68E801U, residente in Magenta (MI), Via G. M. Giulietti, n. 15;

**CONFORTI MARIA CARMELA**, C.F. CNFMCR78R44I954Y, residente in Milano, Via L. Tolstoi, n. 49;

**COVIELLO ROSA**, C.F. CVLRSO83M56E791H, residente in Rozzano, Via Monte Bianco, n. 51;

**CREA FEDERICA**, C.F. CREFRC83B56C710F, residente in Rizziconi, Via F. Cilea, n. 8;

**CRUPI ELIANA**, C.F. CRPLNE77H63H224H, residente in Buccinasco (MI), Via Petrarca, n. 12;

**DANIELE MARIA ANTONIETTA**, C.F. DNLMNT81E63D453L, residente in Milano, Viale Cà Granda, n. 16/A;

**DE ROBERTO ROBERTA**, C.F. DRBRRT65L51A496A, residente in Peschiera Borromeo, Piazza G. Verga, n. 03;

**DONGO VERONICA**, C.F. DNGVNC77H63F205A, residente in Milano, Via Dei Boggetti, n. 9;

**DRAGONETTI SILVIA**, C.F. DRGSLV81S49B619V, residente in San Ferdinando di Puglia, Via Villa Glori, n. 6;

**ESPOSITO CARLA**, C.F. SPSCRL81E71F839O, residente in Milano, Via Benaco, n. 26;

**FABRIZI GIORGIO**, C.F. FBRGRG83P18E388V, residente in Cingoli (MC), Via B. Gigli, n. 44;

**FAVA ALICE**, C.F. FVALCA78B55F205N, residente in Milano, Via D. Prassede, n. 9/F;

**FINIZIO GIULIA**, C.F. FNZGLI83M50F839F, residente in Milano, Via G. Tartini, n. 3/A;

**FLORIO MARIA GABRIELLA**, C.F. FLRMGB58A41F105A, residente in Melicuccà (RC), Via Tocco, n. 14;

**GRECO DANIELA**, C.F. GRCDNL74T64E882B, residente in Latiano, Via Papa Giovanni XXIII, n. 112

**GIUDICI SILVIA**, C.F. GDCSLV77L44F205A, residente in Milano, Via Caduti in Missione di Pace, n. 13;

**GULLO ANGELA**, C.F. GLLNGL80L48E286P, residente in Corsico, Via Monti, n. 31;

**LA MONICA AUGUSTA**, C.F. LMNGST71R70D390X, residente in Eboli (SA), Via G. Rossini, n. 4;

**LA PILLA MARILENA**, C.F. LPLMLN75B42I954W, residente in Stigliano, Via Salita Trieste, n. 2;

**LOMBARDO ANNA**, C.F. LMBNNA83E45F061F, residente in Castelvetro, Via E. De Filippo, n. 19;

**LOTITO VINCENZA**, C.F. LTTVCN81P42F205B, residente in Carugate (MI), Via Mirabello, n.24;

**MAINOLFI GRAZIELLA**, C.F. MNLGZL84A68A783A, residente in Airola (BN), Via Caracciano, n. 120;

**MAMONE SIMONA**, C.F. MMNSMN79P68F205U, residente in Pieve Emanuele, Via Brodolini, n. 17;

**MARCHESE SALVATORE**, C.F. MRCSV776E27B602D, residente in Canicattì, Via D'Acquisto, n. 76;

**MICALE MAURA**, C.F. MCLMRA84E47C342L, residente in Enna, Via Degli Oleandri, n. 59;

**MIGLIETTA SONIA**, C.F. MGLSNO82C61B885X, residente in Binasco, Via P.L. Da Palestrina, n. 2;

MILLEFIORI DENZO LETIZIA, C.F. MLLLTZ81P43G348X, residente in Senago (MI), Via Petrarca, n. 7;

MINA' ERMINIA, C.F. MNIRMN69P45F537Y, residente in Abbiategrasso, Via Diaz, n. 15;

MORANO VINCENZA, C.F. MRNVCN74B49C747Y, residente in Cittanova, Via A. Sorrenti, n. 9;

MURACA ROSA, C.F. MRCSO77A44D086S, residente in Milano, Via Tajani, n. 6;

MUSCA' ILARIA, C.F. MSCLRI83A51F842Z, residente in Milano, Via Tolstoi, n. 44;

NATUZZI MARIA, C.F. NTZMRA82L44C975H, residente in Rutigliano (BA), Via Gioberti, n. 3;

PENNISI DONATELLA, C.F. PNNDTL79M70A028I, residente in San Donato Milanese, n. 24/A;

PERRONE VALERIA, C.F. PRRVLR83T67G082T, residente in Rozzano, Via U. Foscolo, n. 5;

PRECCHIAZZI GRAZIA, C.F. PRCGRZ75M49L328M, residente in San Donato Milanese, Via Unica Poasco, n. 1;

SALAMONE ANNALISA, C.F. SLMNLS73P58F704Y, residente in Pessano, Corso Europa, n. 28;

SANFILIPPO VITA FRANCESCA, C.F. SNFVFR83T56F061B, residente in Partanna, Vicolo C.A. della Chiesa, n. 5;

SCARPINO ANTONIETTA, C.F. SCRNNNT65L58I590X, residente in Paderno Dugnano, Via Reali, n. 113;

SCUDIERO SARA, C.F. SCDSRA80T47I441S, residente in Solaro, Via Roma, n. 3;

TALARICO GIORGIA GILDA, C.F. TLRGGG73S51H403Q, residente in Parabiago, Via G. Carducci, n. 13;

TESORO ANGELA, C.F. TSRNGL74D70L109R, residente in Bresso, Via A. Savino, n. 13;

TIZZA VERONICA, C.F. TZZVNC78R53F899W, residente in Vittoria, Via Q. Costantino, n. 1/C;

TUFO GIOVANNA, C.F. TFUGNN69S44G227X, residente in Parabiago (MI), Via Felice Gajo n. 8/F;

**VALLA ELISABETTA**, C.F. VLLLBT77S55F205C, residente in San Giuliano Milanese (MI), Via Giotto, n. 4;

**VELLETRANI CLAUDIA**, C.F. VLLCLD82S42L719W, residente in Milano, Via F. Anzani, n. 8;

**VISCAGLIA MICHELA**, C.F. VSCMHL78T41G942W, residente in Torrevecchia, Via Piemonte, n. 8;

**VITALE ANTONELLA**, C.F. VTLNNL83T57E409N, residente in Castelluccio Inferiore (PZ), Via Contrada Maccarrone, n. 18;

**VOLGARINO MICHELE**, C.F. VLGMHL80E20H926W, residente in Magenta, Via Aspromonte, n. 18;

**ZITO MARIANGELA**, C.F. ZTIMNG80D63B428M, residente in Mirabella Imb., Via Berlinguer, n. 7/A;

**ZUCCALA' MARIA CONCETTA**, C.F. ZCCMCN73P45C351K, residente in Militello Val Catania, Via Pietro Carrera, n. 114, rappresentati e difesi dall'Avv. Silvia Bonfanti (C.F. BNFSLV79R67F205T), con domicilio presso il suo Studio in Milano, Via Fava n. 6, come da mandato in calce al presente atto, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni ex art. 170 c.p.c. al numero di fax 02.61.29.11.08 o all'indirizzo di posta certificata [silvia.bonfanti@milano.pecavvocati.it](mailto:silvia.bonfanti@milano.pecavvocati.it),

**CONTRO**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, C.F. 80255230585, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in 00153 Roma, Viale Trastevere n. 76/A,

**CONTRO**

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA (UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI MILANO)**, in persona del dirigente *pro tempore*, con sede in 20146 Milano, Via L. Soderini n. 24,

**Premesso che**

1. I ricorrenti individuati in epigrafe sono alcuni docenti di scuola dell'infanzia, altri docenti sia della scuola primaria che dell'infanzia ed altri ancora della scuola secondaria di primo grado, inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto della provincia Milano, ossia nelle graduatorie utilizzabili per il conferimento delle supplenze brevi e temporanee;

2. Essi sono titolari di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 (doc. 1);
3. In base alla legge il suddetto titolo di studio, in quanto avente valore abilitante avrebbe dovuto consentire di accedere da subito a tutti i canali di reclutamento e conferimento incarichi, e soprattutto avrebbe dovuto essere titolo per l'inserimento nella graduatoria provinciale di cui alla L. 124/99, ora ad esaurimento, ex art. 1 comma 1 bis L. 143/04, nonché da subito, all'inserimento nella graduatoria di fascia II, come insegnante in possesso di abilitazione;
4. I ricorrenti, tuttavia, solo dopo il parere del Consiglio di Stato del 05.06.2013 e l'emissione del DPR 25.03.2014, hanno avuto la possibilità, riconosciuta dal legislatore, di essere inseriti in II fascia con il riconoscimento del valore abilitante del titolo;
5. Tuttavia, in quanto titolo abilitante, gli stessi avevano diritto ad essere inseriti nella graduatoria ad esaurimento fin dall'inizio della loro attività lavorativa;
6. Con il DM 235/14 il Ministero dell'Istruzione ha, invece, disposto l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo per gli anni 2014/2017, non prevedendo la possibilità per i diplomati magistrali di inserirsi nelle suddette graduatorie, né in quelle aggiuntive in coda alla III fascia;
7. Tale esclusione si palesa illegittima con grave danno per i docenti, dal momento che solo l'inserimento nella graduatoria ad esaurimento provinciale (GAE) può portare alla possibilità di essere destinatari di incarichi annuali e di essere immessi in ruolo;
8. Nelle more della decisione del ricorso in via ordinaria, l'applicazione del D.M. 253/2014 costituisce un pregiudizio imminente ed irreparabile per tutti i ricorrenti;
9. Con nota del 30.06.2015, il Miur rende noto che al 29.06.2015 è resa disponibile la funzione per l'inserimento nelle graduatorie della scuola dell'infanzia e/o primaria degli aspiranti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 precisando che l'inserimento avverrà a pieno titolo per i soli richiedenti destinatari di provvedimenti giudiziari favorevoli, mentre sarà esclusivamente con riserva nel caso di aspiranti con contenziosi pendenti (doc. 6);

10. Il provvedimento risulta palesemente illegittimo anche alla luce della recente sentenza del Consiglio di Stato 16.04.2015 n. 1973, che ha accolto definitivamente il ricorso dei diplomati magistrali dichiarando fondata la pretesa di essere inseriti nella terza fascia delle graduatorie, “(...) *la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal ministero (...)*” (doc. 3).

11. A ciò si aggiunga che la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 stabilisce l’assunzione a tempo indeterminato dei docenti inseriti nelle GAE;

12. L’omesso riconoscimento del diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento nonostante la recente sentenza del Consiglio di Stato, nelle more del giudizio di merito comporterebbe per i medesimi il danno irreparabile della mancata assunzione a tempo indeterminato;

13. I ricorrenti hanno diffidato, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, l’Amministrazione Scolastica ad adempiere all’inserimento nella Graduatoria ad esaurimento 2014-2017 (doc. 2);

14. Tuttavia, ai ricorrenti è stata preclusa la possibilità di presentare l’istanza di inserimento in graduatoria ad esaurimento, poiché il DM 235/2014, e precedenti, non indicava come suoi destinatari anche i diplomati di Istituto Magistrale, nonostante fosse intervenuta la sentenza del Consiglio di Stato che riconosceva il diploma come titolo abilitante;

15. I ricorrenti si sono trovati davanti ad un meccanismo a dir poco farraginoso, di cui di seguito si esplicheranno le modalità;

16. La domanda di inserimento e/o aggiornamento GAE poteva essere presentata solo con modalità online (portale Istanze online sul sito del MIUR), il cui accesso è stato bloccato per coloro che l’amministrazione non riconosceva come titolari di requisiti per l’inserimento/aggiornamento GAE e quindi per i nostri ricorrenti;

17. Tale richiesta è rimasta, pertanto, priva di riscontro e i ricorrenti sono stati costretti ad adire l’Autorità giudiziaria.

Tanto premesso, i ricorrenti *ut supra* difesi e rappresentati, espongono quanto segue.

## IN DIRITTO

**In via preliminare:**

**A) Sulla giurisdizione del giudice ordinario in tema di controversie avente ad oggetto le graduatorie permanenti e ad esaurimento della scuola -**

E' di tutta evidenza come la presente controversia rientri nella giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro; esiste, infatti, un consolidato orientamento della Cassazione e del Consiglio di Stato secondo il quale, a seguito della trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento), dove sono inclusi tutti gli aspiranti docenti in possesso di abilitazione, è mutata la posizione giuridica soggettiva delle persone inserite nelle graduatorie stesse, che è divenuta di "diritto soggettivo", poiché concerne una "pretesa" (all'inserimento in graduatoria) i cui "fatti costitutivi" corrispondono al possesso di un titolo ottenuto nei modi di legge.

A sostegno di tale tesi si indicano alcune pronunce: *"La natura gestionale-privatistica delle graduatorie per il conferimento degli incarichi di insegnamento e dei relativi atti di gestione riguarda non solo gli atti che determinano i punteggi e la conseguente collocazione all'interno della graduatoria, ma anche gli atti volti a verificare la sussistenza dei requisiti per l'inserimento nella graduatoria medesima. In entrambi i casi, l'aspirante candidato fa valere un diritto soggettivo (o, comunque, una situazione di natura privatistica) che si sostanzia nella pretesa di essere inserito in graduatoria e di essere esattamente collocato al suo interno. Del resto, la verifica dei requisiti per l'inserimento non richiede alcun esercizio di discrezionalità amministrativa, trattandosi al contrario di attività vincolata alla sussistenza dei presupposti di legge, rispetto alla cui verifica possono venire eventualmente in considerazione giudizi tecnico-valutativi, ma non scelte di opportunità amministrativa o, comunque, atti di esercizio di discrezionalità amministrativa (...). Alla luce delle considerazioni che precedono deve, pertanto, confermarsi la sentenza appellata che ha declinato la giurisdizione a favore del giudice ordinario"* (C.d.S. n. 3415/2015).

Si legga anche: *"In presenza di graduatorie permanenti ad esaurimento per insegnanti, non viene in rilievo una procedura concorsuale in quanto si tratta*



*di inserimento in graduatoria di coloro che sono in possesso di determinati requisiti, anche sulla base della pregressa partecipazione a concorsi, in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendono via via disponibili, con la conseguenza che è esclusa comunque ogni tipologia di attività autoritativa sulla base di valutazioni discrezionali” (C.d.S. n. 5794/2014).*

La Suprema Corte ha stabilito che: *“In tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione, e non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali l'art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto trattasi, piuttosto, dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili” (Cass. S.U., Ordinanza n. 16756/2014).*

Nella denegata ipotesi in cui, nonostante quanto previamente affermato, venisse rilevato il difetto di giurisdizione, si chiede che l'adito Giudice rinvii la risoluzione della predetta questione pregiudiziale alla Suprema Corte e sospenda il presente giudizio in attesa della pronuncia in merito.

**B) Sulla circostanza che il nuovo sistema di reclutamento basato sulle graduatorie ad esaurimento non può ledere i diritti acquisiti dai docenti già in possesso del diploma magistrale: le conferme giurisprudenziali**

Il nuovo sistema di reclutamento *“nel sancire il passaggio dal pregresso sistema dei concorsi per soli titoli al nuovo sistema della graduatoria permanente e, ora ad esaurimento, ha inteso senza dubbio perseguire l'obiettivo della tutela dei diritti acquisiti e degli affidamenti ingenerati in capo a quanti avessero maturato, all'entrata in vigore della nuova legislazione, i requisiti richiesti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli”*. A tal proposito la giurisprudenza amministrativa rileva che la legge finanziaria per il 2007, con l'introduzione delle graduatorie ad esaurimento,

non ha intaccato il principio che sta alla base della legge n. 124/1999, e cioè che la collocazione nelle graduatorie provinciali per l'insegnamento deve avvenire sulla base del criterio meritocratico del punteggio conseguito dagli iscritti, in relazione ai titoli e alle esperienze formative maturate da ciascun insegnante.

Pertanto, si ritiene che le successive modifiche che hanno coinvolto le graduatorie ad esaurimento non posso cancellare il diritto quesito dai ricorrenti, i quali proprio in virtù del conseguimento del diploma magistrale nell'anno 2001/2002 hanno diritto ad essere inseriti nelle medesime.

**C) Sulla riforma della “buona scuola” ed il danno ai ricorrenti derivanti dal mancato inserimento nelle graduatorie ad esaurimento sulla base dell’art. 1 comma 96 della l. n. 107/2015.**

Detto sistema di reclutamento del personale scolastico è stato completamente riformato dalla legge n. 107 del 13 luglio 2015 (G.U. n.162 del 15 luglio 2015) sulla “Buona Scuola”, la quale prevede: 1) un piano straordinario di assunzioni di docenti a tempo indeterminato (circa 100.000), rivolto esclusivamente a vincitori ed idonei del concorso del 2012 e agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento (GAE); 2) il piano *de quo* è, in primo luogo, destinato a coprire i posti comuni e di sostegno rimasti vacanti e disponibili all'esito delle precedenti immissioni; gli ulteriori posti dedicati al potenziamento dell'offerta formativa e alla copertura delle supplenze temporanee fino a 10 giorni nella scuola primaria e secondaria, nonché i posti di potenziamento per il sostegno; 3) l'indizione, entro il 1 dicembre 2015, di un concorso per l'assunzione di (ulteriori) docenti, cui possono partecipare i soggetti già in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento e che vantino un servizio prestato a tempo determinato per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni (art. 1, co. 114); 4) la definizione di nuove regole per l'accesso ai ruoli del personale docente: fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, l'accesso continuerà ad avvenire attingendo per il 50% alle stesse e, per il 50%, alle graduatorie di merito; potranno partecipare solo i candidati in possesso dell'abilitazione e conseguiranno la nomina i candidati che si collocheranno in posizione utile in relazione al numero di posti messi a concorso. Il numero degli idonei non potrà superare il 10% del numero dei posti banditi e le graduatorie avranno validità al massimo triennale. Inoltre, saranno banditi concorsi specifici per i posti di

sostegno (art. 1, co. 109-113)”; 5) l’istituzione dell’organico (docente) dell’autonomia, composto da posti comuni, posti di sostegno e posti per il potenziamento dell’offerta formativa che, dall’anno scolastico 2016-2017, sarà determinato con decreti interministeriali ogni tre anni, su base regionale; 6) dall’anno scolastico 2016-2017 i ruoli del personale docente saranno regionali, articolati in ambiti territoriali, la cui ampiezza - inferiore alla provincia o alla città metropolitana - dovrà essere definita entro il 30 giugno 2016; 7) dall’anno scolastico 2016-2017, l’organico sarà ripartito dal direttore di ogni ufficio scolastico regionale fra gli ambiti territoriali presenti nella regione e assegnato alle scuole sulla base del fabbisogno espresso nel piano triennale dell’offerta formativa, nel limite delle risorse disponibili.

Per quanto concerne i diritti dei ricorrenti è di tutta evidenza il danno che subirebbero nel caso di un mancato inserimento nelle c.d. graduatorie ad esaurimento, sulla base dell’art.1 co. 96 della L. n. 107/2015 che dispone espressamente *“sono assunti a tempo indeterminato e iscritti negli ambiti territoriali di cui all’art.8 co.4 nel limite dei posti di cui al co.1 del presente articolo, lett. b) gli iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all’art. 1 co. 605, lett. c della L.27 dicembre 2006 n. 296, e successive modificazioni”*.

#### **Nel merito**

##### **§ 1. - Sul titolo abilitativo: ricostruzione storica**

È opportuno dare una ricostruzione storica del diploma magistrale ed illustrare l’impianto normativo in base al quale i ricorrenti, come titolari di diploma “abilitante”, avevano diritto ad essere inseriti fin da subito nella GAE.

Si deve specificare che solo dopo il 2002 è stato introdotto e reso effettivo il sistema di formazione universitaria degli insegnanti dalla scuola materna ed elementare, già previsto dall’art. 3 comma 8 della L.341/90, di riforma dell’ordinamento universitario: di conseguenza fino al 2002 non solo sussisteva la piena validità per l’accesso all’insegnamento dei predetti titoli di studio, ma il titolo di studio del diploma magistrale era requisito sufficiente per l’accesso alla professione relativa all’insegnamento scolastico nella scuola materna e dell’infanzia.

L'art. 402 del D. Lgs. 297/94 dispone infatti che: *“(...) il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'Istituto Magistrale abilita all'esercizio della professione e all'insegnamento nella scuola elementare”*.

L'art. 191 commi n. 4 e 6 del D. Lgs. 297/94 ha modificato la struttura e la durata di tale corso senza tuttavia intaccare gli obiettivi e le finalità.

Tale titolo ha conferito, pertanto, ai diplomati come i ricorrenti, la qualifica professionale di insegnante di scuola elementare e costituisce a tutti gli effetti di legge titolo di abilitazione.

L'abilitazione è intrinseca, quindi, nel titolo medesimo, e non è subordinata al superamento di prove o concorsi.

Ed ancora, il decreto interministeriale del 10.03.1997 all'art. 2 comma 1, ribadisce che i diplomi di maturità magistrale conseguiti entro il termine dei corsi avviati nell'anno scolastico 1997/1998, comunque, conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002 conservano in via permanente il valore abilitante e consentono di partecipare al reclutamento e ai concorsi ordinari a cattedra.

Da ultimo, il decreto legge 104 del 12.11.2013 convertito nella L. 128/13 con l'abolizione del comma 4 bis dell'art. 1 L. 62/2009 ha riconosciuto al titolo di diploma magistrale pieno valore abilitante per l'insegnamento anche nella scuola paritaria.

Questa disciplina è, tuttora, in vigore e va applicata ai diplomati entro l'anno scolastico 2001/2002, come i ricorrenti.

Si veda, inoltre, la pronuncia recente del TAR Lazio sul punto (n. 1299/2014) che ha riconosciuto valore abilitante al diploma magistrale: *“I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998, o comunque conseguiti entro l'a.s. 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna (...) nonché ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994”*.

Il Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) nel dettare le norme primarie alle quali

deve attenersi il regolamento relativo alle procedure concorsuali per il reclutamento dei docenti, all'art. 402, ha previsto quanto segue: comma 1 *"(...) ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado (...) è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio: a) diploma conseguito presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali, o abilitazione valida, per i concorsi a posti di docente di scuola materna; b) diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente elementare"*.

Il decreto del Presidente della Repubblica del 23 luglio 1998 n. 323, relativo al "regolamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore", all'art. 15 comma 7, espressamente ha previsto che: "i titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'Istituto Magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 conservano permanentemente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare."

Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare.

Il decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1974 n. 419, di istituzione dei corsi sperimentali, all'art. 4, intitolato *"Validità degli studi degli alunni delle classi e scuole sperimentali"*, espressamente prevede *"sarà riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione di cui al precedente art. 3, secondo i criteri di corrispondenza fissati dal Ministro per la pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione"*.

Con il parere in adunanza di sezione del 05.06.2013 in ricorso straordinario al Presidente della Repubblica n. 4929/2012 il Consiglio di Stato ha riconosciuto ufficialmente il valore abilitante del titolo del diploma di maturità magistrale, conseguito entro l'anno 2001/2002.

Giova ricordare, inoltre, che la Commissione Europea in data 31.01.2014 si è pronunciata sulla questione di un docente italiano in merito alla conformità alle direttive 2005/36 del diploma di maturità magistrale per poter insegnare negli Stati dell'Unione Europea.

La Commissione dopo aver analizzato la legislazione italiana ha dichiarato che il diploma magistrale costituisce qualifica all'insegnamento.

Il decreto 253 del 15.05.2014, tuttavia, non ha previsto per i diplomati magistrali l'inserimento nella graduatoria ad esaurimento, o in subordine nella graduatoria aggiuntiva già costituita in coda alla terza fascia.

In tal modo, ai ricorrenti veniva negata la possibilità di accesso ai ruoli e alle supplenze annuali.

Come è noto, l'art. 1, comma 605 L. 296/06 con l'intento di eliminare il fenomeno del precariato, e salvaguardare i diritti dei docenti abilitati, ha trasformato la graduatoria da permanente ad esaurimento, escludendo la possibilità di nuovi inserimenti, salvo quelli di docenti abilitati non inclusi alla data di entrata in vigore della legge stessa o che stessero completando il percorso formativo abilitante.

Il legislatore, con il citato articolo 1, comma 605 della legge 296/2006, ha previsto una "fase transitoria", "in attesa di un nuovo sistema di reclutamento" che doveva servire a sanare la condizione degli aspiranti docenti che avevano iniziato il proprio percorso abilitante prima del varo del nuovo sistema di formazione e reclutamento degli insegnanti.

Tuttavia il legislatore sempre al fine di gestire la fase transitoria, ha aperto un primo varco nel sistema delle graduatorie ad esaurimento con l'art. 5 bis del decreto legge 1 settembre 2008 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 2008, n. 169, ai sensi del quale i docenti che avevano frequentato il IX ciclo SSIS o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), attivati nell'anno accademico 2007/2008, avrebbero potuto inserirsi a pieno titolo ("a pettine") nelle graduatorie.

Il comma 3 del suddetto art. 5 bis della legge 169 del 30 ottobre 2008, infine, ha stabilito che: *"(...) possono chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie coloro che si sono iscritti nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica; la riserva è sciolta all'atto del conseguimento dell'abilitazione relativa al corso di laurea e ai corsi quadriennali sopra indicati e la collocazione in graduatoria è disposta sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti"*.

Con il D.M. 42/2009, di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento valide per il biennio 2009/2011, è stato, altresì, consentito l'inserimento *ex novo* nelle predette graduatorie di nuovi docenti neoabilitati, e, precisamente:

- docenti abilitati per effetto della sanatoria disposta dall'art. 36 bis della

legge 14/09 (abilitati in violazione requisiti DM 85 *ex lege* 143/04); - docenti abilitati all'estero (ex legge 206 del 20 novembre 2007, che recepisce le direttive comunitarie 2005/36/CE e 2006/100/CE).

Dopo questa prima apertura, il legislatore ha, altresì, consentito l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di tutti i docenti iscritti ai corsi di laurea in SFP dall'anno accademico 2008/2009 in poi e ai corsi AFAM e COBASLID, che avrebbero conseguito l'abilitazione all'insegnamento con il "vecchio" sistema di formazione dei docenti in vigore fino al 2010.

In particolare, con legge n. 14 del 24 febbraio 2012, di conversione del decreto legge 29.12.2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, è stata introdotta la norma di cui all'art. 14, comma 2-ter, ai sensi della quale *"fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, comma 605, lettera C), e 607, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, e successive modificazioni, restano chiuse, limitatamente ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31A e 32A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77A nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria, negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, è istituita una fascia aggiuntiva alle predette graduatorie"*.

A seguito di tale legge, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con D.M. 53/12, ha consentito l'inserimento in una fascia aggiuntiva alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento degli ulteriori docenti indicati abilitati.

Dalla ricostruzione del quadro normativo e regolamentare che disciplina la materia del reclutamento del personale docente, appare evidente, quindi, che lo scopo precipuo della legge 296/2006 è stato quello di non alimentare ulteriormente il precariato e di salvaguardare i diritti dei docenti abilitati con le procedure abilitanti fino a quel momento realizzate, mentre la *ratio* dei successivi nuovi inserimenti è stata quella di preservare coloro i quali avevano conseguito l'abilitazione all'insegnamento con il "vecchio" sistema in vista dell'entrata in vigore del nuovo sistema di reclutamento.

Ebbene, a fronte delle rappresentate circostanze emerge, in modo evidente, l'illegittimità dell'esclusione del docente abilitato con diploma magistrale dalla graduatoria ad esaurimento atteso che i diplomati magistrali, abilitati *ex lege*, nonostante gli stessi hanno conseguito un'abilitazione all'insegnamento in virtù del "vecchio" sistema di reclutamento, vengono completamente "ignorati", impedendo, così, agli stessi di accedere ai ruoli del personale docente, condannandoli ad uno stato di precariato permanente.

Peraltro a nulla rileva la circostanza che i diplomati magistrali, con il recente D.M. 353/2014 sono stati inseriti nella seconda fascia di istituto, atteso che la collocazione nella detta fascia consente loro solo di ricevere delle supplenze per la sostituzione di personale temporaneamente assente, ma, giammai, di essere nominati in ruolo.

Il mancato inserimento del diplomato magistrale tradisce l'obiettivo del legislatore di salvaguardare i diritti dei docenti abilitati con le "vecchie" procedure abilitanti.

Infatti, i diplomati magistrali hanno conseguito il titolo abilitante quando era in vigore il "vecchio" sistema di reclutamento, ovvero prima che venissero attivati i Tirocini Formativi Attivi di cui al D.M. n. 249/2010.

Pertanto, se è vero che il diploma magistrale era abilitante *ex lege* sin dal suo conseguimento, è pur vero che la presa d'atto del suddetto valore abilitante da parte del Ministero resistente è avvenuta solo di recente a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPR del 25.03.2014, a seguito del quale l'Amministrazione ha consentito ai diplomati entro il 2001/2002 di inserirsi nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto che, ai sensi del D.M. 131/2007, è riservata ai docenti abilitanti non inseriti nelle graduatorie ad esaurimento.

I ricorrenti che sono in possesso di diploma magistrale, pur avendo conseguito un titolo abilitante quando era ancora in vigore il vecchio sistema di reclutamento, hanno diritto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento al pari degli altri docenti, già inseriti in graduatoria in virtù di una abilitazione secondo il previgente sistema di reclutamento.

I ricorrenti, pertanto, avevano il diritto di essere inseriti nella graduatoria ad esaurimento al pari degli altri docenti abilitati, poiché il loro titolo di studio (diploma magistrale conseguito entro l'anno 2002) avrebbe dovuto consentire l'inserimento già nella graduatoria permanente, e in seguito in quella ad



esaurimento, al pari dei docenti già in possesso di abilitazione all'entrata in vigore della legge 626/06.

Pertanto, il mancato inserimento nella graduatoria ad esaurimento non appare in linea con la normativa di cui al comma 605 della L. 296/06 che prevedeva una fase transitoria in attesa di un nuovo sistema di reclutamento e di nuove modalità di formazione e abilitazione.

Ma la fase transitoria, come è dimostrato dagli interventi successivi del legislatore, doveva servire a salvaguardare la condizione di quei docenti che avevano già conseguito un'abilitazione all'insegnamento o avessero iniziato il proprio percorso abilitante prima del nuovo sistema di formazione e reclutamento degli insegnanti.

Tuttavia, tale normativa non prevede un termine di decadenza per i docenti solo abilitati, per l'inserimento nella graduatoria, ma impediva e impedisce solo l'inserimento dei docenti abilitati con il nuovo sistema di reclutamento al fine di eliminare i vecchi precari.

Né tantomeno l'introduzione di una graduatoria ad esaurimento, indica l'intenzione del legislatore di escludere *sic et simpliciter* coloro che hanno già conseguito un'abilitazione, ai sensi del previgente sistema di reclutamento.

Non può, pertanto, sostenersi la legittimità del mancato inserimento in graduatoria, sulla base di una previsione ministeriale, dato che non è possibile rinvenire nella legge 296/06 una delega in tal senso.

È coerente allora affermare che la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento non implica di per sé, in assenza di una esplicita scelta del legislatore la cristallizzazione di questa ultima, nel senso di impedire l'inserimento in graduatoria dei docenti abilitati ai sensi del previgente sistema di formazione e reclutamento del personale docente.

Da ciò ne consegue che la decisione ministeriale inserita nel DM 253/14 di non inserire i ricorrenti nella graduatoria ad esaurimento si pone in contrasto con la normativa di cui alla legge 124/99 che non è mai stata abrogata e che prevede la possibilità, per i docenti abilitati, di inserirsi nelle graduatorie provinciali.

Si deve, inoltre, far presente che con l'ordinanza 4834/14 del 22.10.2014 la sesta sezione del Consiglio di Stato in relazione ad una fattispecie identica, in accoglimento della domanda cautelare presentata, ha riconosciuto un danno grave e irreparabile per la posizione di diplomata magistrale scaturita dal

mancato inserimento nelle graduatorie ad esaurimento ed ha accolto l'appello con ordinanza cautelare ritenendo che sussistano motivi fondati.

Con la sentenza del 16.04.2015 n. 1973, il Consiglio di Stato si è pronunciato definitivamente accogliendo il ricorso dei diplomati magistrali, e dichiarando fondata la pretesa di essere inseriti nella terza fascia delle graduatorie, *"(...) la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal ministero"*.

Afferma, infatti, il Consiglio di Stato che non sembra esservi dubbio che i diplomati magistrali, con titolo conseguito entro il 2001/2002, al momento della trasformazione della graduatoria da permanente ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante, e che, quindi, avessero diritto ad essere inseriti, fin dall'origine nelle graduatorie ad esaurimento.

**Segue: sul riconoscimento normativo del diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 quale titolo abilitante all'insegnamento -**

Individuato il quadro normativo relativo al sistema di reclutamento degli insegnanti, occorre soffermarsi sulla disciplina legislativa relativa al diploma magistrale.

Le disposizioni di legge di rango primario e decreti ministeriali attribuiscono al diploma magistrale, conseguito entro l'anno 2001/2002, valore abilitante all'insegnamento. In particolare, si segnalano:

- il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di Istruzione) stabilisce, all'art. 197, comma 1, che: *"A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico, nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare; restano ferme le particolari disposizioni recate da leggi speciali"*;

- l'art. 402, comma 1, lett. a) e b) ("Requisiti generali di Ammissione") del cit. T.U., stabilisce, poi, che il diploma magistrale costituisce titolo idoneo alla partecipazione ai concorsi a posti di docente di scuola materna ed elementare: *"Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studi universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre*

1990, n. 341, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio:

a) diploma conseguito presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali od abilitazione valida, per i concorsi a posti di docente di scuola materna;

b) diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente elementare (...);

- l'art. 3 della legge 19 novembre 1990, n. 341 aveva già istituito uno specifico corso di laurea per la formazione degli insegnanti di Scuola materna ed elementare, finalità sino ad allora perseguita dai soli Corsi di Studio delle scuole magistrali e degli Istituti magistrali;

- il D.P.R. 31 luglio 1996, n. 471 definisce, poi, l'ordinamento didattico del predetto corso di laurea, articolandolo in due indirizzi, rispettivamente, per l'insegnamento nelle scuole materne ed elementari, e rinviando ad un apposito decreto ministeriale la relativa disciplina per il passaggio al nuovo ordinamento (cfr. Circolare Ministeriale 15.07.1997, n. 434);

- il D.M. 10 marzo 1997, nel dare attuazione alla suddetta disposizione, riconosce espressamente all'art. 2 valore abilitante al diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002: *"I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998, o comunque, conseguiti entro l'anno 2001/2002, conservano in via permanente, l'attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, previste dall'art. 9, comma 2, della citata legge 444 del 1968, nonché ai concorsi ordinari per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli artt. 399 e seguenti del citato decreto legislativo. 297 del 1994"*;

- il regolamento di attuazione di cui al DPR 23 luglio 1998, n. 323 prescrive, all'art. 15, comma 7, che il diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002, abilita all'insegnamento nella scuola elementare, oltre che alla partecipazione ai concorsi per titoli ed esami: *"I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/98 conservano in via permanente l'attuale valore"*

*legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare";*

- nello stesso senso si esprime, altresì, il D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012, laddove prevede espressamente che il diploma magistrale costituisce titolo per l'accesso al concorso pubblico;

- infine, il decreto-legge n. 104 del 12 settembre 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 dell'8 novembre 2013, nell'abolizione del comma 4-bis dell'art. 1 legge n. 62 del 2000 (legge sulla parità scolastica) indica il diploma magistrale quale titolo abilitante all'insegnamento anche nella scuola paritaria;

- dalla normativa sopra richiamata emerge chiaramente che il diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002 costituisce titolo abilitante all'insegnamento.

Va precisato a riguardo che già la Commissione Europea - nel pronunciarsi, in data 31 gennaio 2014, sulla petizione avanzata da un insegnante italiano in merito alla conformità alla Direttiva 2005/36 del diploma di maturità magistrale per potere insegnare negli Stati dell'Unione Europea (in particolare, in Gran Bretagna) - ha riconosciuto, con atto pubblico ed ufficiale del 31/01/2014, che il diploma magistrale è una qualifica piena all'insegnamento in Italia ("Fully qualified to teach in Italy"), e che pertanto i possessori di tale diploma sono abilitati ad insegnare in tutta Europa, mentre il concorso a cattedre rappresenta solo una procedura di reclutamento nelle scuole statali ("The competition was just a recruitment to get a permanent position in State Schools"). D'altra parte, la stessa direttiva 36/2005 CEE stabilisce che l'esperienza professionale, intesa quale esercizio effettivo e legittimo della professione, dando vita ad una esperienza professionale di almeno 3 (tre) anni è assimilabile ad un titolo di formazione.

Tutte le normative citate hanno previsto, pertanto, che il diploma magistrale debba ritenersi a tutti gli effetti abilitante all'insegnamento.

Da ultimo, tale diritto trova anche nella Costituzione il suo fondamento: l'art. 97, terzo comma, Cost. prevede che agli impieghi pubblici si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge; l'art. 33, quinto comma, stabilisce che: *"E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio*

*professionale*"; l'esame di Stato, nel caso che ci occupa, è stato sostenuto e superato dalla parte ricorrente attraverso il conseguimento del Diploma di Maturità magistrale.

È, infine, opportuno specificare che, soltanto, dopo il 2002 è stato introdotto e reso effettivo il Sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola materna ed elementare, già previsto dall'art. 3, comma 8, della legge n. 341/1990 di riforma dell'ordinamento universitario e definito l'ordinamento didattico del corso di laurea; quindi, fino al 2002 sussisteva la piena validità per l'accesso all'insegnamento dei predetti titoli di studio e solo da quell'anno si concretizzava la trasformazione della scuola magistrale e dell'istituto magistrale in una nuova tipologia di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, prima inesistente.

In ultimo, non pare superfluo evidenziare che con l'espressione "*valore legale del titolo di studio*" si indica l'insieme di effetti giuridici che la legge ricollega ad un determinato titolo scolastico o accademico, rilasciato da uno degli istituti scolastici o universitari, statali o non, autorizzati a rilasciare titoli di studio; tali effetti possono essere interni al sistema scolastico o accademico - consentendo il passaggio tra i vari gradi dell'istruzione - o esterni allo stesso. Il diploma magistrale conseguito dai ricorrenti è da considerarsi senz'altro produttivo della seconda categoria di effetti; infatti, il titolo di studio in questione, come appena ricostruito, fino all'anno 2002 era ancora da considerare requisito sufficiente per l'accesso alle professioni regolamentate e agli impegni nelle pubbliche amministrazioni relative all'insegnamento scolastico; l'impianto normativo descritto, dunque, ha indicato nel diploma magistrale il titolo di studio per l'accesso all'insegnamento nelle scuole pubbliche, ossia l'accesso alla pubblica amministrazione. Nonostante ciò, in spregio dei sopra richiamati principi normativi, il MIUR ha continuato a negare ai docenti muniti di tale diploma il diritto ad essere inseriti, da una parte, nelle graduatorie ad esaurimento e, dall'altra, nella I fascia delle graduatorie di circolo e di istituto. A tal proposito si richiamano il D.D.G. del 16.03.2007 art. 4, D.M. n. 42 dell'8.04.2009 art. 4; infine, il D.M. n. 44/2011 e il D.M. n. 235/2014.

Si ricordi, inoltre, il D.M. n. 62 del 2011, relativo alla formazione delle graduatorie di circolo e di istituto per il triennio 2011/2014, che ha escluso dalla II fascia delle graduatorie medesime gli aspiranti in possesso di maturità

magistrale abilitante conseguita entro l'anno 2001/2002 (in proposito è intervenuta la giurisprudenza amministrativa e lavorista, che in più ed uniformi pronunce ha confermato quanto già era previsto a livello normativo: il diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 costituisce valido titolo all'insegnamento).

**§ 2. - Sull'illegittimità del D.M. n. 235/2014 di aggiornamento delle graduatorie nella parte in cui non riconosce ai ricorrenti già diplomati il diritto all'inserimento**

È del tutto illegittimo il D.M. n. 235/2014, che incidentalmente si impugna in questa sede, relativo all'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014/2017, in quanto non ha concesso ai docenti titolari del diploma magistrale, conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, la possibilità di presentare domanda di inserimento nelle predette graduatorie utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato.

Occorre sottolineare che il D.M. 235/2014 ha previsto solo la possibilità di presentare domanda di aggiornamento della propria posizione in graduatoria esclusivamente ai docenti già inseriti nelle graduatorie e, di conseguenza, registrati nella piattaforma telematica denominata "Istanze online"; più precisamente, ai sensi del D.M. 235/2014, all'art. 9, commi 2 e 3, rubricato "Modalità di presentazione delle domande", *"(...) la domanda di permanenza, di aggiornamento e/o di trasferimento (...) dovrà essere presentata esclusivamente con modalità web (...), secondo le seguenti modalità: a) Registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso un'istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, "Istanze online" - presentazione delle istanze via web - registrazione, presente sull'home page del sito internet di questo Ministero; b) Inserimento della domanda via web; detta operazione viene effettuata dal 10 aprile 2014 al 10 maggio 2014 (entro le ore 14:00) nella sezione dedicata, "Istanze online" - presentazione delle domande via web - inserimento, presente sul sito internet del Ministero"*.

L'art. 10, comma 2, lett. b), rubricato "Regolarizzazioni e esclusioni" sanciva che è motivo di esclusione *"la domanda presentata in modalità difforme da quanto descritto ai comi 2 e 3 del precedente art. 9"*, eliminando qualunque

possibilità di partecipazione dei diplomati magistrali; infatti, non riconoscendo come titolo valido all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento il diploma magistrale anche se conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, non dava la possibilità ai docenti in possesso di tale titolo di registrarsi nel sistema telematico del MIUR.

Il programma informatico concepito dal MIUR sulla base delle disposizioni del D.M. 235/2014, dunque, impediva - e impedisce a tutt'oggi - ai ricorrenti anche solo di farsi riconoscere dal sistema quale docente, con conseguente aprioristica, immotivata ed illegittima esclusione dalle procedure di inserimento/aggiornamento delle graduatorie.

Da qui la ragione dell'invio delle diffide, a mezzo raccomandata, al MIUR per essere inseriti nelle Gae.

**§ 3. - Sul riconoscimento giurisprudenziale del diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 come titolo abilitante all'insegnamento. efficacia *erga omnes* delle pronunce del Consiglio di Stato e disapplicazione ai sensi dell'art. 63 co.1 del d. Lgs. n.165/2001**

A) La Giurisprudenza Amministrativa

Il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, ha ottenuto un primo e importante riconoscimento nel parere espresso dal Consiglio di Stato (Sezione II) in data 5 giugno 2013, e formalizzato con il DPR 25 marzo 2014. In tale sede, il Consiglio di Stato ha, infatti, espressamente confermato, a tutti gli effetti, il valore abilitante del diploma magistrale ai sensi del DM 10 marzo 1997, dichiarando, pertanto, illegittimo il DM n. 62/2011 - relativo all'aggiornamento triennale delle graduatorie di circolo e d'istituto - laddove non parifica ai docenti abilitati coloro che hanno conseguito il diploma magistrale entro l'a.s. 2001/2002: *"(...) Illegittimo è, invece, il DM n. 62 del 2011, nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l'anno 2001-2002 la c.d. abilitazione magistrale, inserendoli nella III fascia della graduatoria di istituto e non nella II fascia. Si tratta di un profilo appena accennato nel ricorso in oggetto, che tuttavia deve essere esaminato. La disposizione è affetta da evidente eccesso di potere, in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio. In altri termini,*

*prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali dal termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 RD 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Ciò è sancito inoltre dal DM 10 marzo 1997, dall'art. 15, comma 7, del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012. Pertanto sotto tale profilo, il ricorso deve essere accolto ed annullato il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui esclude dalla II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti in possesso di maturità magistrale abilitante conseguita entro l'a.s. 2001-2002 (cfr.: Parere Consiglio di Stato, 5 giugno 2013)".*

In linea con le suddette conclusioni, si è, altresì, espresso il TAR Piemonte con una pronuncia del 2014 in merito all'accertamento del valore abilitante del diploma di scuola magistrale e di quello di istituto magistrale conseguiti entro l'a.s. 2001/2002, ai fini dell'ammissione alla selezione pubblica per titoli per la formazione di una graduatoria di 300 candidati, da utilizzare per assunzioni a tempo determinato nel profilo di riferimento di istruttore pedagogico - profilo specifico di insegnante di scuola materna, anche con funzioni di sostegno in presenza di alunni diversamente abili: *"La previsione di una preferenza, nella forma della automatica anteposizione in graduatoria, per i candidati laureati ovvero in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia conseguita mediante concorso, risulta immediatamente lesiva e finisce, di fatto, per estromettere dagli incarichi di insegnamento soggetti quali le odierni ricorrenti che hanno conseguito il diploma abilitante ed hanno iniziato l'attività di insegnamento in un periodo nel quale non era richiesto altro titolo per l'accesso alle selezioni (Cfr.: Tar Piemonte, sez. II, 18/01/2014, n. 110)".*

Il TAR Lazio Roma ha riconosciuto al diploma magistrale pieno valore di titolo di studio: *"la piena validità riconosciuta, secondo i criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministero della Pubblica Istruzione che autorizza la sperimentazione, al diploma di maturità linguistica, non priva il titolo di studio conferito dall'Istituto Magistrale della sua natura di diploma*



*di maturità magistrale a pieno titolo, ma aggiunge qualcosa in più, senza modificarne la tipologia originaria (cfr. TAR Lazio Roma, sez. III, 17/04/2014, n. 4198; cfr. in tal senso anche TAR Piemonte Torino, sez. II, 13/02/2014, n. 271)".*

Il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 ha, poi, ottenuto la definitiva legittimazione con la sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015. Detta sentenza, ha dichiarato l'illegittimità del DM 235/2014 nella parte in cui non consente ai titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02 la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per gli anni scolastici 2014/2017, riconoscendo, pertanto, il diritto dei ricorrenti, diplomati magistrali entro l'a.s. 2001/2002, ad essere inseriti nelle Graduatorie di Esaurimento (GAE), ed infatti si legge: *"(...) Ora, non sembra, altresì, esservi dubbio che i diplomati magistrali con titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali. Conseguentemente, risulta utile la stessa presentazione delle citate domande di inserimento, inoltrate nei termini che decorrono dalla effettiva conoscenza, da parte dei ricorrenti originari, della lesività dell'atto impugnato. Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però in maniera singolare, continuato a non attribuirgli valenza utile per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato"* (Cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 16 aprile 2015, n. 1973).

È chiaro ed evidente che la pronuncia menzionata abbia ad oggetto l'annullamento di atti amministrativi a contenuto generale e che, in linea con i più basilari principi di diritto, alla stessa debba essere attribuito efficacia *erga omnes*, giacché l'eliminazione dal mondo del diritto dell'atto a

contenuto generale, indirizzato ad una pluralità di soggetti ed a carattere inscindibile, dispiega immediatamente detti effetti, includendo anche i soggetti che non avessero partecipato al processo, ma che fossero interessati dagli effetti dell'atto caducato (Cass. Civ. sent. n. 16728/2004). Successivamente, in data 03.08.2015, con la sentenza n. 3788/2015, il C.d.S. ha confermato le medesime argomentazioni e si è spinto oltre riguardo all'efficacia della sentenza del C.d.S. ed alla prescrizione delle domande di inserimento, aggiungendo, rispetto alla sentenza n. 1973/2015 che: *"(...) ai docenti abilitati in quanto tali, (...) trattandosi di un pronunciamento interpretativo, avente ad oggetto il regime normativo pertinente e, come tale, valevole erga omnes (nei limiti dell'esaurimento degli effetti e della contestabilità giurisdizionale del rapporto amministrativo relativo a ciascun interessato). Conseguentemente, risulta utile (...)".* Tale annullamento ha efficacia *erga omnes*, in quanto - come chiarito dal TAR - *"La decisione di annullamento dell'atto amministrativo acquista efficacia erga omnes nel caso di provvedimenti a contenuto generale e inscindibile (...) nei quali gli effetti dell'annullamento per un vizio che riguardi il provvedimento nel suo insieme, non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti, posto che un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario a contenuto generale può esistere per taluni e non esistere per altri; con l'effetto, di regola, di eliminare definitivamente detto atto dal mondo giuridico, con vantaggi anche per i soggetti che, sebbene ritenuti estranei al processo, si trovano nelle stesse condizioni dei ricorrenti"* (TAR Lazio, Sezione Terza Bis del 16/09/2014 n. 9727; T.A.R. Palermo sez. II 06/03/2015 n. 631; T.A.R. Perugia sez. I 16/02/2015 n. 79).

Diversamente opinando, si creerebbe una evidentissima disparità di trattamento tra coloro che hanno adito l'AGA ed i colleghi che, invece, non hanno promosso l'azione in giudizio, confidando nella corretta interpretazione da parte della P.A. della normativa e dei principi generali regolanti il settore, nonché nella spontanea adesione e generalizzata applicazione delle reiterate e pacifiche pronunce del giudice amministrativo, aventi efficacia erga omnes, in quanto comportanti la parziale caducazione (annullamento) di atti amministrativi (decreti ministeriali) a portata generale; l'efficacia *erga omnes* delle sentenze del Consiglio di Stato di annullamento parziale del D.M. 235/2004 risulta, del resto, autorevolmente avallata dalla

univoca giurisprudenza del Consiglio di Stato, la quale ha rimarcato che *“la decisione giurisdizionale di annullamento di un provvedimento amministrativo - che per i limiti soggettivi del giudicato esplica in via ordinaria effetti soltanto fra le parti in causa - acquista efficacia erga omnes (...) nei casi in cui gli atti impugnati siano a contenuto generale inscindibile, ovvero a contenuto normativo, nei quali gli effetti dell'annullamento non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti, essendosi in presenza di un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario, il quale non può esistere per taluni e non esistere per altri”* (Consiglio di Stato Sez. III, 20-04-2012, n. 2350, e in termini C.G.A. 23 luglio 2008 n. 693; Consiglio di Stato Sez. V, 17-09-2008, n. 4390; Consiglio di Stato, VI, 12 dicembre 2009, n. 7023; Consiglio di Stato Sez. VI, 9 marzo 2011, n. 1469, C.G.A. 7 maggio 2013, n. 1209, e Consiglio di Stato Sez. VI 18/11/2013, n. 5459).

Del resto, anche Cassazione ha chiarito che: *“Il principio dell'efficacia inter partes del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi pluralità di destinatari, contenuto inscindibile ed affetti da vizi di validità che ne inficino il contenuto in modo indivisibile per tutti i loro destinatari”* (Cass. 13/03/1998, n. 2734; Cass. 4 giugno 1987 n. 4884; Cass. Civ., 24/08/2004 n. 16728; Cass. Civ. 22 maggio 2009 n. 11920); è, quindi, evidente che i ricorrenti non potrebbero in ogni caso impugnare davanti al TAR il Decreto Ministeriale n. 235/2014; e ciò perché non è concepibile la richiesta di annullamento di un provvedimento già annullato in via definitiva dal Consiglio di Stato.

Si rileva, infine, che, anche se, non si considerasse l'efficacia *erga omnes* della declaratoria di nullità scaturita dalle sentenze del Consiglio di Stato n. 1973/2015 e n. 3628/2015, il Giudice adito dovrebbe, comunque, procedere alla disapplicazione *incidenter tantum* del Decreto Ministeriale n. 235 del 2014, secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 5 della Legge abolitiva del contenzioso amministrativo; alla medesima conclusione si perviene anche alla stregua dell'art. 63 del D. Lgs. n. 165/2001 il quale sancisce espressamente che: *“1. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (...) ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano*

rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo. 2. Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Le sentenze con le quali riconosce il diritto all'assunzione, ovvero accerta che l'assunzione è avvenuta in violazione di norme sostanziali o procedurali, hanno anche effetto rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto di lavoro". A questo riguardo le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno anche recentemente ricordato che: "la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che, in base a quanto previsto dal D. Lgs. n. 165 del 2000, art. 63, comma 1, non esiste un doppio binario di tutela giurisdizionale per il dipendente che afferma di essere titolare di una pretesa nell'ambito del rapporto di lavoro, sulla quale in ipotesi incida in maniera mediata un atto amministrativo, ma unicamente la possibilità di accesso alla tutela giurisdizionale del giudice ordinario, cui è attribuito il potere di disapplicare tale atto amministrativo, ove illegittimo (cfr., ex plurimis, Cassazione SS.UU, nn. 26799/08; 18248/11). Tant'è che, sempre secondo la giurisprudenza di questa Corte, devono ritenersi attratte nella competenza del giudice ordinario anche tutte le domande che, pur avendo formalmente ad oggetto l'impugnazione di atti amministrativi ai fini del loro annullamento, nella sostanza siano dirette a conseguire utilità inerenti ai rapporti di lavoro, anche solo con riguardo all'acquisizione di una chance o alla modifica di prerogative inerenti allo status del lavoratore, ovvero al conferimento o revoca di incarichi dirigenziali; in altri termini, in tutti i casi nei quali vengano in considerazione atti amministrativi presupposti, qualora si agisca a tutela di posizioni di diritto soggettivo in materia di lavoro pubblico, è consentita soltanto l'instaurazione del giudizio ordinario, nell'ambito del quale la tutela è pienamente assicurata dalla disapplicazione dell'atto presupposto e dagli ampi poteri riconosciuti al giudice ordinario dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 2" (cfr. ex plurimis, Cass., SU, nn. 1807/2003, 3508/2003, 22990/2004, 6635/2005; 21592/2005; 26799/2008).

Nel caso di specie, infatti, il *petitum* sostanziale della domanda svolta dai docenti è chiaramente individuabile nella richiesta di riconoscimento,

nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico privatizzato, del diritto soggettivo all'inserimento nelle GAE; si controverte, cioè, di una posizione di diritto soggettivo che trae origine dal conseguimento di un diploma avente valore abilitante, rispetto al quale viene domandata la disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, ivi compresa la norma regolamentare del Ministero già annullata dal Consiglio di Stato.

#### B) La Giurisprudenza del giudice del Lavoro

Anche la recente giurisprudenza di merito si è, poi, allineata a tale orientamento accogliendo, addirittura, il ricorso di urgenza ex art. 700 c.p.c., di diversi docenti con il diploma magistrale, ordinando l'annullamento dei provvedimenti di esclusione dei ricorrenti dalle GAE e, per l'effetto, il relativo inserimento immediato nelle graduatorie ad esaurimento territorialmente competenti (cfr. in tal senso: Tribunale di Pordenone, ordinanze dell'11.06.15 e 14.07.15; Trib. di Cremona del 12.06.2015; Tribunale di l'Aquila del 7.7.2015; Trib. di Avezzano del 14.06.2015; Tribunale di Gorizia del 21.07.15; Tr. di Napoli Nord del 22.07.2015; Trib. di Tivoli 24.07.2015; Trib. di Ravenna del 25.07.2015; Trib. di Como del 29.07.2015; Trib. di Ferrara del 30.07.2015; Trib. di Vicenza del 3.08.2015; Trib. di Enna del 13.08.2015; Trib. di Salerno in composizione collegiale dell'8.09.2015; Trib. di Grosseto in composizione collegiale dell'1.10.2015). In particolare, il Tribunale di Pordenone, con ordinanza dell'11/6/2015 considera fondato il *fumus* dei ricorrenti, statuendo che: *"Il diritto dei ricorrenti è stato riconosciuto con la sentenza del Consiglio di Stato che ha specificatamente evidenziato come i criteri fissati dal DM n. 235/2014, nella parte in cui precludevano ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. accademico 2001/2002 l'accesso alle graduatorie, siano illegittimi e conseguentemente annullabili, riconoscendo fondate le pretese dei ricorrenti al loro inserimento nelle fasce delle graduatorie ad esaurimento in quanto possessori di titolo abilitante (...)";* in merito, poi, alla prescrizione del diritto dei ricorrenti, il Tribunale stesso spiega che: *"(...) non può parlarsi di prescrizione del diritto in quanto in base all'art. 2935 c.c., la prescrizione ordinaria (10 anni) comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Tale posizione soggettiva è avvenuta ad esistere solo alla fine del 2013, con il parere positivo del Consiglio di Stato e il DPR n. 235/14. I ricorrenti, pertanto, non hanno visto prescrivere alcun*

*diritto poiché sino al 2014 esso non era mai stato riconosciuto (...)*" (cfr. Tribunale di Pordenone, sez. lav., ordinanza 11/6/2015).

Il Tribunale di Como ha rilevato l'efficacia *erga omnes* della sentenza n. 1973/2015 del C.d.S., affermando comunque che: *"(...) il Giudice ordinario può comunque sindacare, in via incidentale, la legittimità delle norme regolamentari e procedere, se del caso, alla loro disapplicazione nel caso specifico sottoposto a giudizio. Le norme regolamentari del suddetto decreto ministeriale sono invero illegittime per evidente irragionevolezza e disparità di trattamento di posizioni omogenee (...) nella parte in cui non consentono la presentazione della domanda per l'inserimento nelle graduatorie di terza fascia a soggetti in possesso dei titoli abilitativi già formatisi al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento"*; il medesimo Tribunale di Como, Sez. Lavoro Dr. Marco Mancini, nell'ordinanza del 29 luglio 2015 si è espresso anche in merito alla assenza di novità dell'inserimento dei ricorrenti già in possesso del diploma magistrale nonostante il divieto stabilito dall' art.1 co. 605 L. n. 296/2006, secondo cui *"questo giudice non ignora che una significativa giurisprudenza di merito è di contrario avviso, argomentando, tra l'altro, per il divieto della norma primaria (art. 1 co. 605 L. n. 296/2006) circa la possibilità di nuovi inserimenti nelle graduatorie ad esaurimento ad eccezione delle ipotesi ivi considerate tra le quali non rientra quella odierna è tuttavia evidente che il nuovo inserimento è quello basato su titoli e/o circostanze sopravvenute rispetto alla formazione delle graduatorie permanenti e non già quello fondato su requisiti preesistenti e, quindi, illegittimamente negate al momento della formazione delle suddette fasce di reclutamento"*.

Il Tribunale di Tivoli si è pronunciato sulla portata generale della pronuncia del giudice amministrativo anche a soggetti estranei al giudizio, richiamando un orientamento della Suprema Corte; l'ordinanza del Tribunale di Ferrara n. 1333/2015 del 30 luglio 2015, in riferimento alla pronuncia n. 1973/2015 della VI° Sez. del Consiglio di Stato ha affermato, che *"ha valore erga omnes e non esclusivamente inter partes del giudizio"*.

Il Tribunale di Ravenna - Sez. Lavoro - con ordinanza del 17 settembre 2015, in merito alla ipotesi di decadenza sostenuta da alcuni Tribunali, ha sostenuto che: *"la norma non sancisce alcuna espressa decadenza per come si può desumere da un'interpretazione letterale sono fatti salvi gli inserimenti nelle*

*stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, ed in particolare l'utilizzo della preposizione "per" (piuttosto che per esempio, entro il "termine perentorio") dal quale parrebbe desumersi più il carattere programmatico che la sanzione di una decadenza; e sia tenendo conto del fatto che la legge in questione prevedeva un piano straordinario di assunzioni (150.000 + 30.000) per il triennio 2007/09 e, quindi, la ratio di una eventuale decadenza andrebbe comunque limitata a quel piano assunzionale ed a quel triennio (...). Una diversa interpretazione comporterebbe la violazione del principio, anche comunitario, del legittimo affidamento, nel sancire, ora per allora, una decadenza a fronte del comportamento inveterato del datore di lavoro (che è anche pubblica amministrazione e che appunto non consentiva neanche la presentazione della domanda telematica sancendo, con proprio atto normativo ed autoritativo, che venisse dichiarata l'inammissibilità della domanda in modalità cartacea".*

Secondo il Giudice del Lavoro, Tribunale di Messina, (ordinanza del 21 settembre 2015) *"per la prima volta, solo a seguito della pubblicazione del D.P.R. n. 25.0.3.2014 in G.U. del 15.05.2014 (hanno percepito) la valenza abilitante del titolo di diploma magistrale, limitatamente all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto. Il M.I.U.R., in data 22.05.2014, ha emanato il Decreto Ministeriale n. 353/2014, con cui è stato inserito, tra i titoli abilitanti ed utili per l'inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto, il diploma magistrale (Cfr. Tribunale di Tivoli Dr. Livio Sabatini ord. 24 luglio 2015, ha infatti affermato che: "la portata della pronuncia è senz'altro generale e determina la definitiva ablazione delle norme regolamentari anche per soggetti estranei al giudizio, in ragione della natura dell'atto annullato, indirizzato ad una pluralità di soggetti e con contenuto inscindibile" - si veda la sentenza della Cass. 24 agosto 2004 n.16728) conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002. Prima di tale data, la ricorrente non ha potuto agire per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e va, conseguentemente, riconosciuta la tempestività della sua azione".* Il Tribunale di Messina ha ribadito che il citato D.P.R. 25/03/2014 *"è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale solo il 15/05/2014, quindi dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 9 del D.M. n. 235/2014 - fissato al 10/05/2014 - per la presentazione della domande di inserimento nelle*

*Graduatorie ad Esaurimento e che parte ricorrente ha, dunque, presentato la domanda nel primo termine utile dopo aver avuto contezza del definitivo riconoscimento della portata abilitante del diploma magistrale e della lesività della condotta serbata dal M.I.U.R.”.*

Infine, si ritiene utile richiamare l’ordinanza del Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, che in data 6 ottobre 2015 ha riformato un’ordinanza del Giudice Monocratico, su reclamo di alcuni diplomati magistrali; il collegio ha sostenuto l’efficacia *erga omnes* della sentenza n. 1973/2015 del C.d.S., specificando che la stessa, nella sua formulazione letterale, ha voluto “(...) *limitare l’efficacia dell’annullamento non già ai ricorrenti ma alla sola parte del provvedimento di loro interesse (...)*”; pertanto, secondo il Tribunale, i docenti interessati possono esercitare l’azione giudiziale avente ad oggetto l’accertamento del diritto soggettivo ad ottenere l’inserimento nelle GAE, purché avvenga entro gli ordinari termini di prescrizione; anche perché, come già detto, il Ministero in nessun bando ha mai reso possibile la presentazione della domanda di inserimento dei diplomati magistrali, inducendoli nell’errore di ritenere corretto il suo operato, con l’evidente violazione del principio di diritto del legittimo affidamento.

In merito al divieto di nuovi inserimenti, previsto dall’art. 1 comma 605 legge n. 296/2006, il Tribunale conclude affermando che essi “(...) *sono quelli fondati su titoli e circostanze sopravvenute rispetto alla formazione delle graduatorie e non già quelli formati su requisiti preesistenti (...)*. In conclusione è da ritenere che la ratio sottesa alla legge n. 296/2006 è quella di determinare la chiusura delle graduatorie solo ai neo abilitati (...) non investendo invece coloro i quali (...) sono già in possesso di valido titolo abilitante, ma che tuttavia, per le suesposte ragioni, non hanno potuto spendere.”

Tutto quanto esposto in ordine alla normativa in materia di reclutamento docenti ed in merito al valore abilitante del titolo magistrale, nonché con riguardo alla giurisprudenza formatasi in materia, corre l’obbligo di considerare, in ultimo, come lo stesso MIUR abbia assunto un atteggiamento contrastante con la posizione assunta nel D.M. n. 235/2014; infatti, da una parte ha limpidamente riconosciuto il valore abilitante dei diplomi in discorso e, con D.M. nn. 308/2015 e 353/2015, ha consentito ai docenti in possesso di



siffatto titolo l'inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto, dedicata appunto agli abilitati; dall'altra, invece, con D.M. 235/2014 ha negato ai medesimi docenti l'inserimento nella terza fascia delle GAE; ed ancora, lo stesso MIUR, a seguito della sent. n. 1973/2015 del Consiglio di Stato, dapprima con circolare del 30.06.2015 ha disposto l'inserimento in graduatoria di coloro che avessero azionato un procedimento giudiziario in materia, dopo qualche giorno ha modificato nuovamente la propria posizione, aprendo le porte del riconoscimento dell'abilitazione soltanto in caso di sussistenza di provvedimenti cautelari.

#### **§ 4. - Sul diritto al risarcimento del danno**

Per quanto sopra esposto, il mancato riconoscimento degli effetti legali del diploma dei ricorrenti fonda il diritto alla richiesta di risarcimento del danno, per essere stati relegati per anni nelle graduatorie di istituto di III fascia e non in II fra gli abilitati, e per essere tuttora esclusi dai canali di reclutamento e d'immissione in ruolo, quali le graduatorie ad esaurimento.

Al fine della condanna al risarcimento del danno il Consiglio di Stato (Sez. VI, 31.03.11 n. 1983) ha precisato che la colpa della pubblica amministrazione va individuata nella violazione dei ben noti canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, ovvero in negligenza, omissioni od anche errori interpretativi di norme, ritenuti non scusabili, anche e soprattutto in ragione dell'interesse giuridicamente protetto di colui che instaura un rapporto con l'Amministrazione.

Nel caso di specie, l'avere dato luogo ad una illogica esclusione dei ricorrenti da uno dei pochissimi canali di lavoro, considerata peraltro l'assenza per 13 anni di concorsi nel settore della scuola e di altri canali che non fossero il conferimento di incarichi dalle II fasce delle graduatorie di istituto - che insieme alle graduatorie provinciali rappresentavano l'unica reale e concreta possibilità di lavoro-, si configura come palese violazione dei principi di imparzialità e buon andamento nel senso sopra richiamato, senza che vi fossero particolari difficoltà interpretative risolvibili solo con il ricorso all'intervento giurisdizionale.

L'attività negligente e la violazione dei principi sopra richiamati risulta ancor più evidente considerato che lo stesso Ministero dell'Istruzione con numerose note, regolamenti e decreti enunciava il valore abilitante del diploma in

questione (Tar Lazio, sez. II, 24.02.2011, n. 1720; C.G.R.S. 12.04.2007 n. 361).

Si ricorda, infatti, che il Consiglio di Stato ha chiarito che: *“nel caso in cui la P.A. abbia commesso un errore interpretativo di norme, per evitare il risarcimento dei danni, sulla stessa P.A. grava l’onere di dimostrare che tale errore sia scusabile (ad es. per oggettiva oscurità o rilevante complessità della fattispecie, per sovrabbondanza o repentino mutamento delle norme, per influenza determinante di comportamenti di terzi, per illegittimità da successiva dichiarazione di costituzionalità”* (sez. VI, n. 1983/11 cit.).

Con riferimento alla quantificazione, inoltre, la giurisprudenza di merito ha quantificato il danno ricorrendo ad un meccanismo risarcitorio parzialmente forfettizzato e predeterminato, il quale tiene conto della perdita del posto di lavoro e della perdita di retribuzioni conseguenti, utilizzando come parametro normativo interno quello fornito dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, unico istituto attraverso il quale il legislatore ha monetizzato il valore del posto di lavoro assistito dalla c.d. stabilità reale, quale è quello alle dipendenze della pubblica amministrazione: 5 mensilità quale indennizzo sanzionatorio previsto dall’art. 18 comma 4 L. 300/70, oltre a 15 mensilità quale misura sostitutiva della reintegra ai sensi dell’art. 18 comma 5 L. 300/70 (Trib. Genova 14.12.2006, in Riv. Giur. Lav. 2008, II, 446 e ss.; Trib. Genova 05.04.2007, in Riv. It. Dir. Lav. 2007, 907; Trib. Genova 14.05.2007 in Lavoro e Prev. Oggi, 2007, 1514; Trib. Latina 27.11.2007 n. 3324; Corte d’App. Genova 09.01.2009, in Riv. It. Dir. Lav. 2010, 1, 133 e ss.; Trib. Foggia, 05.11.2009, in D & L. Riv. Critica Dir. Lav. 2010, 453) oppure le sole 15 mensilità (Trib. Roma Est. Forziati, n. 9443 del 19.05.2001).

Anche per tale motivo, qualora il Giudice non dovesse ritenere sussistere il diritto dei ricorrenti a conseguire l’inserimento nella graduatoria ad esaurimento, si chiede il risarcimento del danno subito per effetto della condotta assunta dalla pubblica amministrazione.

#### **§ 5. - Sulla nota MIUR 2198 del 30.06.2015**

Con prot. 2198 del 30/06/2015 il MIUR ha dato indicazioni agli UU.SS.RR. ed agli AA.TT.PP. (Uffici Scolastici Regionali e agli Ambiti Territoriali Provinciali) per l’inserimento in Gae, a pieno titolo, dei docenti destinatari di provvedimenti giurisdizionali favorevoli e per l’inserimento con riserva per gli aspiranti che abbiano al momento un contenzioso ancora pendente.

\* \* \*

Tanto premesso, con riserva di integrare, dedurre ed eccepire, fatto salvo quanto previsto ex art. 420 e 421 c.p.c., si confida nell'accoglimento delle seguenti:

### CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale del Lavoro di Milano, previa disapplicazione del DM 235/14 nella parte in cui esclude l'inserimento, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così pronunciarsi:

#### **In via preliminare**

- **accertare e dichiarare** la giurisdizione del Giudice adito, e nella denegata ipotesi in cui venisse rilevato il difetto di giurisdizione, si chiede che l'adito giudice trasmetta gli atti alla Suprema Corte e sospenda il presente giudizio in attesa della pronuncia sulla questione pregiudiziale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 37, 41, 324, 360, 367, 374 e 382 c.p.c.;

#### **Nel merito**

- **accertare e dichiarare**, anche previa disapplicazione del D.M. 235/2014, nonché degli altri atti amministrativi connessi e/o conseguenti, il diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Milano (GAE), valide per il triennio 2014/2017;

- **accertare e dichiarare** il diritto dei ricorrenti ad accedere alla procedura telematica di inserimento/aggiornamento nelle graduatorie ad esaurimento per le scuole primarie e dell'infanzia, per i docenti solo della scuola dell'infanzia nelle graduatorie per le scuole dell'infanzia, ed eventuali connessi elenchi di sostegno della provincia di Milano;

- **accertare e dichiarare** il diritto dei ricorrenti all'inserimento nella graduatoria ad esaurimento per le scuole primarie e dell'infanzia ed eventuali connessi elenchi di sostegno della provincia di Milano, con decorrenza dalla richiesta di inserimento, inviata all'amministrazione con raccomandata, e formulata nella diffida ad adempiere, o in subordine dalla domanda giudiziaria,

- **accertare e dichiarare** il danno subito dai ricorrenti per il mancato inserimento nelle graduatorie, quantificato nell'importo di €20.000,00 per ciascun ricorrente, o in quella diversa maggiore o minore somma, anche secondo equità, che sarà ritenuta di giustizia, e per l'effetto

## CONDANNARE

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, C.F. 80255230585, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in 00153 Roma, Viale Trastevere n. 76/A,

**nonché**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA (UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI MILANO), in persona

del dirigente *pro tempore*, con sede in 20146 Milano, Via L. Soderini n. 24,

- ad inserire i ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Milano, per la scuola primaria e dell'infanzia ed elenchi di sostegno con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017 o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda giudiziale, con tutte le conseguenze di legge;

- a pagare, a titolo di risarcimento del danno, la somma di €20.000,00 o in quella diversa maggiore o minore, anche secondo equità che sarà ritenuta di giustizia, per ciascuno dei ricorrenti.

### **In ogni caso**

Con sentenza esecutiva.

Con il pagamento di spese, diritti ed onorari, oltre oneri accessori e il 15% delle spese forfettarie.

### **In via istruttoria**

Senza inversione dell'onere della prova e con riserva comunque di integrare le istanze istruttorie a seguito delle allegazioni di controparte, si chiede prova per testi sulle circostanze indicate nella parte in fatto del ricorso, da intendersi tutte di seguito capitolate e precedute dalla locuzione "È vero che?" ed espunte da eventuali valutazioni. Con riserva di indicare i testi.

I ricorrenti, nel caso se ne ravvisasse l'opportunità e la necessità, chiedono di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di controparte che fossero eventualmente ammessi, anche per interrogatorio formale dei ricorrenti.

Si chiede che il Giudice eserciti tutte le prerogative riconosciutegli dall'art. 421 c.p.c. per l'accertamento della verità dei fatti di causa.

Si producono in copia fotostatica i seguenti documenti per ciascun ricorrente:

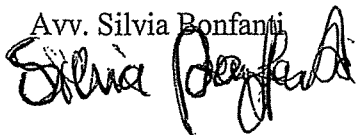
- 1) diploma di maturità magistrale di ogni ricorrente;
- 2) atto di diffida a mezzo a/r di ogni ricorrente;
- 3) ultimo contratto di lavoro di ogni ricorrente;

- 4) Sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015;
- 5) D.P.R. 25/03/2014 e Parere Consiglio Di Stato;
- 6) Stralcio D.M.235/2014;
- 7) Nota del MIUR del 30/06/2015.

Ai fini del pagamento del contributo unificato previsto dalla legge n. 111 del 15.07.2011 e successive modifiche, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e che, pertanto, il contributo unificato è pari ad €259,00.

Milano, 16.03.2016

Avv. Silvia Bonfanti



## DELEGA

Io sottoscritto, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado comprese le procedure esecutive e connesse l'Avv. Silvia Bonfanti, conferendole ogni più ampio potere inerente il mandato, compresi quelli di proporre domande riconvenzionali, chiamare in causa terzi, transigere, conciliare, rinunciare agli atti, accettare rinunzie e nominare sostituti processuali in udienza.

Ricevuta, altresì, informazione sulla normativa antiriciclaggio e sull'utilizzazione dei dati personali ai sensi della Legge 196/03, consento la sua utilizzazione nella misura necessaria all'espletamento del presente mandato. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Silvia Bonfanti in Milano Via Fava, 6.

*Aureo Gregorini*

V° per autentica  
*Silvia Bonfanti*

## DELEGA

Io sottoscritto, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado comprese le procedure esecutive e connesse l'Avv. Silvia Bonfanti, conferendole ogni più ampio potere inerente il mandato, compresi quelli di proporre domande riconvenzionali, chiamare in causa terzi, transigere, conciliare, rinunciare agli atti, accettare rinunzie e nominare sostituti processuali in udienza.

Ricevuta, altresì, informazione sulla normativa antiriciclaggio e sull'utilizzazione dei dati personali ai sensi della Legge 196/03, consento la sua utilizzazione nella misura necessaria all'espletamento del presente mandato. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Silvia Bonfanti in Milano Via Fava, 6.

Mario Altmani

V° per autentica  
Silvia Bonfanti

## DELEGA

Io sottoscritto, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado comprese le procedure esecutive e connesse l'Avv. Silvia Bonfanti, conferendole ogni più ampio potere inerente il mandato, compresi quelli di proporre domande riconvenzionali, chiamare in causa terzi, transigere, conciliare, rinunciare agli atti, accettare rinunzie e nominare sostituti processuali in udienza.

Ricevuta, altresì, informazione sulla normativa antiriciclaggio e sull'utilizzazione dei dati personali ai sensi della Legge 196/03, consento la sua utilizzazione nella misura necessaria all'espletamento del presente mandato. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Silvia Bonfanti in Milano Via Fava, 6.

*Salvatore Alegrì*

V° per autentica

*Silvia Bonfanti*



## DELEGA

Io sottoscritto, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado comprese le procedure esecutive e connesse l'Avv. Silvia Bonfanti, conferendole ogni più ampio potere inerente il mandato, compresi quelli di proporre domande riconvenzionali, chiamare in causa terzi, transigere, conciliare, rinunciare agli atti, accettare rinunzie e nominare sostituti processuali in udienza.

Ricevuta, altresì, informazione sulla normativa antiriciclaggio e sull'utilizzazione dei dati personali ai sensi della Legge 196/03, consento la sua utilizzazione nella misura necessaria all'espletamento del presente mandato. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Silvia Bonfanti in Milano Via Fava, 6.

Maria Ananti

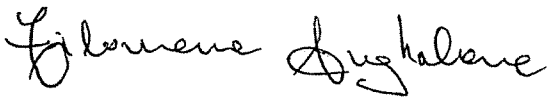
V° per autentica

Silvia Bonfanti

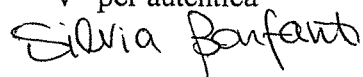
## DELEGA

Io sottoscritto, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado comprese le procedure esecutive e connesse l'Avv. Silvia Bonfanti, conferendole ogni più ampio potere inerente il mandato, compresi quelli di proporre domande riconvenzionali, chiamare in causa terzi, transigere, conciliare, rinunciare agli atti, accettare rinunzie e nominare sostituti processuali in udienza.

Ricevuta, altresì, informazione sulla normativa antiriciclaggio e sull'utilizzazione dei dati personali ai sensi della Legge 196/03, consento la sua utilizzazione nella misura necessaria all'espletamento del presente mandato. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Silvia Bonfanti in Milano Via Fava, 6.



V° per autentica



## DELEGA

Io sottoscritto, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado comprese le procedure esecutive e connesse l'Avv. Silvia Bonfanti, conferendole ogni più ampio potere inerente il mandato, compresi quelli di proporre domande riconvenzionali, chiamare in causa terzi, transigere, conciliare, rinunciare agli atti, accettare rinunzie e nominare sostituti processuali in udienza.

Ricevuta, altresì, informazione sulla normativa antiriciclaggio e sull'utilizzazione dei dati personali ai sensi della Legge 196/03, consento la sua utilizzazione nella misura necessaria all'espletamento del presente mandato. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Silvia Bonfanti in Milano Via Fava, 6.

Barbara Baiui

V° per autentica

Silvia Bonfanti

## DELEGA

Io sottoscritto, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado comprese le procedure esecutive e connesse l'Avv. Silvia Bonfanti, conferendole ogni più ampio potere inerente il mandato, compresi quelli di proporre domande riconvenzionali, chiamare in causa terzi, transigere, conciliare, rinunciare agli atti, accettare rinunzie e nominare sostituti processuali in udienza.

Ricevuta, altresì, informazione sulla normativa antiriciclaggio e sull'utilizzazione dei dati personali ai sensi della Legge 196/03, consento la sua utilizzazione nella misura necessaria all'espletamento del presente mandato. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Silvia Bonfanti in Milano Via Fava, 6.

*Lorena Barile*

V° per autentica

*Silvia Bonfanti*

## DELEGA

Io sottoscritto, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado comprese le procedure esecutive e connesse l'Avv. Silvia Bonfanti, conferendole ogni più ampio potere inerente il mandato, compresi quelli di proporre domande riconvenzionali, chiamare in causa terzi, transigere, conciliare, rinunciare agli atti, accettare rinunzie e nominare sostituti processuali in udienza.

Ricevuta, altresì, informazione sulla normativa antiriciclaggio e sull'utilizzazione dei dati personali ai sensi della Legge 196/03, consento la sua utilizzazione nella misura necessaria all'espletamento del presente mandato. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Silvia Bonfanti in Milano Via Fava, 6.

*Luca Bravetti*

V° per autentica

*Silvia Bonfanti*

## DELEGA

Io sottoscritto, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado comprese le procedure esecutive e connesse l'Avv. Silvia Bonfanti, conferendole ogni più ampio potere inerente il mandato, compresi quelli di proporre domande riconvenzionali, chiamare in causa terzi, transigere, conciliare, rinunciare agli atti, accettare rinunzie e nominare sostituti processuali in udienza.

Ricevuta, altresì, informazione sulla normativa antiriciclaggio e sull'utilizzazione dei dati personali ai sensi della Legge 196/03, consento la sua utilizzazione nella misura necessaria all'espletamento del presente mandato. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Silvia Bonfanti in Milano Via Fava, 6.

*Pha Bonaldo*

V° per autentica  
*Silvia Bonfanti*

## DELEGA

Io sottoscritto, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado comprese le procedure esecutive e connesse l'Avv. Silvia Bonfanti, conferendole ogni più ampio potere inerente il mandato, compresi quelli di proporre domande riconvenzionali, chiamare in causa terzi, transigere, conciliare, rinunciare agli atti, accettare rinunzie e nominare sostituti processuali in udienza.

Ricevuta, altresì, informazione sulla normativa antiriciclaggio e sull'utilizzazione dei dati personali ai sensi della Legge 196/03, consento la sua utilizzazione nella misura necessaria all'espletamento del presente mandato. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Silvia Bonfanti in Milano Via Fava, 6.



V° per autentica



## DELEGA

Io sottoscritto, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado comprese le procedure esecutive e connesse l'Avv. Silvia Bonfanti, conferendole ogni più ampio potere inerente il mandato, compresi quelli di proporre domande riconvenzionali, chiamare in causa terzi, transigere, conciliare, rinunciare agli atti, accettare rinunzie e nominare sostituti processuali in udienza.

Ricevuta, altresì, informazione sulla normativa antiriciclaggio e sull'utilizzazione dei dati personali ai sensi della Legge 196/03, consento la sua utilizzazione nella misura necessaria all'espletamento del presente mandato. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Silvia Bonfanti in Milano Via Fava, 6.

*Laura Borzani*

V° per autentica

*Silvia Bonfanti*



## DELEGA

Io sottoscritto, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado comprese le procedure esecutive e connesse l'Avv. Silvia Bonfanti, conferendole ogni più ampio potere inerente il mandato, compresi quelli di proporre domande riconvenzionali, chiamare in causa terzi, transigere, conciliare, rinunciare agli atti, accettare rinunzie e nominare sostituti processuali in udienza.

Ricevuta, altresì, informazione sulla normativa antiriciclaggio e sull'utilizzazione dei dati personali ai sensi della Legge 196/03, consento la sua utilizzazione nella misura necessaria all'espletamento del presente mandato. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Silvia Bonfanti in Milano Via Fava, 6.

*Ballerio Stefania*

V° per autentica

*Silvia Bonfanti*

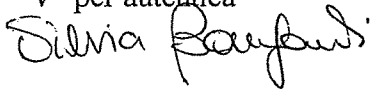
## DELEGA

Io sottoscritto, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado comprese le procedure esecutive e connesse l'Avv. Silvia Bonfanti, conferendole ogni più ampio potere inerente il mandato, compresi quelli di proporre domande riconvenzionali, chiamare in causa terzi, transigere, conciliare, rinunciare agli atti, accettare rinunzie e nominare sostituti processuali in udienza.

Ricevuta, altresì, informazione sulla normativa antiriciclaggio e sull'utilizzazione dei dati personali ai sensi della Legge 196/03, consento la sua utilizzazione nella misura necessaria all'espletamento del presente mandato. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Silvia Bonfanti in Milano Via Fava, 6.



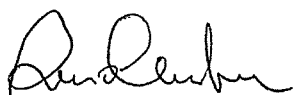
V° per autentica



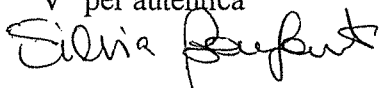
## DELEGA

Io sottoscritto, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado comprese le procedure esecutive e connesse l'Avv. Silvia Bonfanti, conferendole ogni più ampio potere inerente il mandato, compresi quelli di proporre domande riconvenzionali, chiamare in causa terzi, transigere, conciliare, rinunciare agli atti, accettare rinunzie e nominare sostituti processuali in udienza.

Ricevuta, altresì, informazione sulla normativa antiriciclaggio e sull'utilizzazione dei dati personali ai sensi della Legge 196/03, consento la sua utilizzazione nella misura necessaria all'espletamento del presente mandato. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Silvia Bonfanti in Milano Via Fava, 6.



V° per autentica



## DELEGA

Io sottoscritto, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado comprese le procedure esecutive e connesse l'Avv. Silvia Bonfanti, conferendole ogni più ampio potere inerente il mandato, compresi quelli di proporre domande riconvenzionali, chiamare in causa terzi, transigere, conciliare, rinunciare agli atti, accettare rinunzie e nominare sostituti processuali in udienza.

Ricevuta, altresì, informazione sulla normativa antiriciclaggio e sull'utilizzazione dei dati personali ai sensi della Legge 196/03, consento la sua utilizzazione nella misura necessaria all'espletamento del presente mandato. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Silvia Bonfanti in Milano Via Fava, 6.

*Chika Lepi*

V° per autentica

*Silvia Bonfanti*

## DELEGA

Io sottoscritto, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado comprese le procedure esecutive e connesse l'Avv. Silvia Bonfanti, conferendole ogni più ampio potere inerente il mandato, compresi quelli di proporre domande riconvenzionali, chiamare in causa terzi, transigere, conciliare, rinunciare agli atti, accettare rinunzie e nominare sostituti processuali in udienza.

Ricevuta, altresì, informazione sulla normativa antiriciclaggio e sull'utilizzazione dei dati personali ai sensi della Legge 196/03, consento la sua utilizzazione nella misura necessaria all'espletamento del presente mandato. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Silvia Bonfanti in Milano Via Fava, 6.

Rosa Cardillo

V° per autentica

Silvia Bonfanti

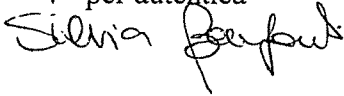
## DELEGA

Io sottoscritto, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado comprese le procedure esecutive e connesse l'Avv. Silvia Bonfanti, conferendole ogni più ampio potere inerente il mandato, compresi quelli di proporre domande riconvenzionali, chiamare in causa terzi, transigere, conciliare, rinunciare agli atti, accettare rinunzie e nominare sostituti processuali in udienza.

Ricevuta, altresì, informazione sulla normativa antiriciclaggio e sull'utilizzazione dei dati personali ai sensi della Legge 196/03, consento la sua utilizzazione nella misura necessaria all'espletamento del presente mandato. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Silvia Bonfanti in Milano Via Fava, 6.



V° per autentica



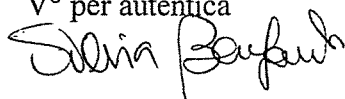
## DELEGA

Io sottoscritto, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado comprese le procedure esecutive e connesse l'Avv. Silvia Bonfanti, conferendole ogni più ampio potere inerente il mandato, compresi quelli di proporre domande riconvenzionali, chiamare in causa terzi, transigere, conciliare, rinunciare agli atti, accettare rinunzie e nominare sostituti processuali in udienza.

Ricevuta, altresì, informazione sulla normativa antiriciclaggio e sull'utilizzazione dei dati personali ai sensi della Legge 196/03, consento la sua utilizzazione nella misura necessaria all'espletamento del presente mandato. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Silvia Bonfanti in Milano Via Fava, 6.



V° per autentica



## DELEGA

Io sottoscritto, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado comprese le procedure esecutive e connesse l'Avv. Silvia Bonfanti, conferendole ogni più ampio potere inerente il mandato, compresi quelli di proporre domande riconvenzionali, chiamare in causa terzi, transigere, conciliare, rinunciare agli atti, accettare rinunzie e nominare sostituti processuali in udienza.

Ricevuta, altresì, informazione sulla normativa antiriciclaggio e sull'utilizzazione dei dati personali ai sensi della Legge 196/03, consento la sua utilizzazione nella misura necessaria all'espletamento del presente mandato. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Silvia Bonfanti in Milano Via Fava, 6.

*André Charsuante*

V° per autentica

*Silvia Bonfanti*



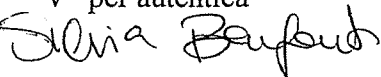
## DELEGA

Io sottoscritto, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado comprese le procedure esecutive e connesse l'Avv. Silvia Bonfanti, conferendole ogni più ampio potere inerente il mandato, compresi quelli di proporre domande riconvenzionali, chiamare in causa terzi, transigere, conciliare, rinunciare agli atti, accettare rinunzie e nominare sostituti processuali in udienza.

Ricevuta, altresì, informazione sulla normativa antiriciclaggio e sull'utilizzazione dei dati personali ai sensi della Legge 196/03, consento la sua utilizzazione nella misura necessaria all'espletamento del presente mandato. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Silvia Bonfanti in Milano Via Fava, 6.



V° per autentica



## DELEGA

Io sottoscritto, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado comprese le procedure esecutive e connesse l'Avv. Silvia Bonfanti, conferendole ogni più ampio potere inerente il mandato, compresi quelli di proporre domande riconvenzionali, chiamare in causa terzi, transigere, conciliare, rinunciare agli atti, accettare rinunzie e nominare sostituti processuali in udienza.

Ricevuta, altresì, informazione sulla normativa antiriciclaggio e sull'utilizzazione dei dati personali ai sensi della Legge 196/03, consento la sua utilizzazione nella misura necessaria all'espletamento del presente mandato. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Silvia Bonfanti in Milano Via Fava, 6.

*Nadia Elia*

V° per autentica

*Silvia Bonfanti*

## DELEGA

Io sottoscritto, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado comprese le procedure esecutive e connesse l'Avv. Silvia Bonfanti, conferendole ogni più ampio potere inerente il mandato, compresi quelli di proporre domande riconvenzionali, chiamare in causa terzi, transigere, conciliare, rinunciare agli atti, accettare rinunzie e nominare sostituti processuali in udienza.

Ricevuta, altresì, informazione sulla normativa antiriciclaggio e sull'utilizzazione dei dati personali ai sensi della Legge 196/03, consento la sua utilizzazione nella misura necessaria all'espletamento del presente mandato. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Silvia Bonfanti in Milano Via Fava, 6.

Giuseppina Cirincione

V° per autentica

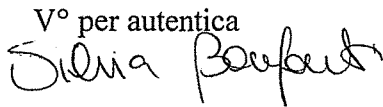
Silvia Bonfanti

## DELEGA

Io sottoscritto, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado comprese le procedure esecutive e connesse l'Avv. Silvia Bonfanti, conferendole ogni più ampio potere inerente il mandato, compresi quelli di proporre domande riconvenzionali, chiamare in causa terzi, transigere, conciliare, rinunciare agli atti, accettare rinunzie e nominare sostituti processuali in udienza.

Ricevuta, altresì, informazione sulla normativa antiriciclaggio e sull'utilizzazione dei dati personali ai sensi della Legge 196/03, consento la sua utilizzazione nella misura necessaria all'espletamento del presente mandato. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Silvia Bonfanti in Milano Via Fava, 6.



V° per autentica  


## DELEGA

Io sottoscritto, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado comprese le procedure esecutive e connesse l'Avv. Silvia Bonfanti, conferendole ogni più ampio potere inerente il mandato, compresi quelli di proporre domande riconvenzionali, chiamare in causa terzi, transigere, conciliare, rinunciare agli atti, accettare rinunzie e nominare sostituti processuali in udienza.

Ricevuta, altresì, informazione sulla normativa antiriciclaggio e sull'utilizzazione dei dati personali ai sensi della Legge 196/03, consento la sua utilizzazione nella misura necessaria all'espletamento del presente mandato. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Silvia Bonfanti in Milano Via Fava, 6.

*Carlo Colombo*

V° per autentica

*Silvia Bonfanti*

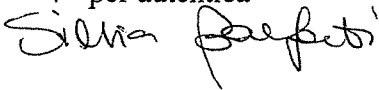
## DELEGA

Io sottoscritto, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado comprese le procedure esecutive e connesse l'Avv. Silvia Bonfanti, conferendole ogni più ampio potere inerente il mandato, compresi quelli di proporre domande riconvenzionali, chiamare in causa terzi, transigere, conciliare, rinunciare agli atti, accettare rinunzie e nominare sostituti processuali in udienza.

Ricevuta, altresì, informazione sulla normativa antiriciclaggio e sull'utilizzazione dei dati personali ai sensi della Legge 196/03, consento la sua utilizzazione nella misura necessaria all'espletamento del presente mandato. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Silvia Bonfanti in Milano Via Fava, 6.



V° per autentica



## DELEGA

Io sottoscritto, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado comprese le procedure esecutive e connesse l'Avv. Silvia Bonfanti, conferendole ogni più ampio potere inerente il mandato, compresi quelli di proporre domande riconvenzionali, chiamare in causa terzi, transigere, conciliare, rinunciare agli atti, accettare rinunzie e nominare sostituti processuali in udienza.

Ricevuta, altresì, informazione sulla normativa antiriciclaggio e sull'utilizzazione dei dati personali ai sensi della Legge 196/03, consento la sua utilizzazione nella misura necessaria all'espletamento del presente mandato. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Silvia Bonfanti in Milano Via Fava, 6.

Rosa Covello

V° per autentica

Silvia Bonfanti

## DELEGA

Io sottoscritto, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado comprese le procedure esecutive e connesse l'Avv. Silvia Bonfanti, conferendole ogni più ampio potere inerente il mandato, compresi quelli di proporre domande riconvenzionali, chiamare in causa terzi, transigere, conciliare, rinunciare agli atti, accettare rinunzie e nominare sostituti processuali in udienza.

Ricevuta, altresì, informazione sulla normativa antiriciclaggio e sull'utilizzazione dei dati personali ai sensi della Legge 196/03, consento la sua utilizzazione nella misura necessaria all'espletamento del presente mandato. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Silvia Bonfanti in Milano Via Fava, 6.

*Paolo Gae*

V° per autentica

*Silvia Bonfanti*



## DELEGA

Io sottoscritto, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado comprese le procedure esecutive e connesse l'Avv. Silvia Bonfanti, conferendole ogni più ampio potere inerente il mandato, compresi quelli di proporre domande riconvenzionali, chiamare in causa terzi, transigere, conciliare, rinunciare agli atti, accettare rinunzie e nominare sostituti processuali in udienza.

Ricevuta, altresì, informazione sulla normativa antiriciclaggio e sull'utilizzazione dei dati personali ai sensi della Legge 196/03, consento la sua utilizzazione nella misura necessaria all'espletamento del presente mandato. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Silvia Bonfanti in Milano Via Fava, 6.

*Elaine Crupi*

V° per autentica

*Silvia Bonfanti*

## DELEGA

Io sottoscritto, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado comprese le procedure esecutive e connesse l'Avv. Silvia Bonfanti, conferendole ogni più ampio potere inerente il mandato, compresi quelli di proporre domande riconvenzionali, chiamare in causa terzi, transigere, conciliare, rinunciare agli atti, accettare rinunzie e nominare sostituti processuali in udienza.

Ricevuta, altresì, informazione sulla normativa antiriciclaggio e sull'utilizzazione dei dati personali ai sensi della Legge 196/03, consento la sua utilizzazione nella misura necessaria all'espletamento del presente mandato. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Silvia Bonfanti in Milano Via Fava, 6.

*Marco Antonio Devello*

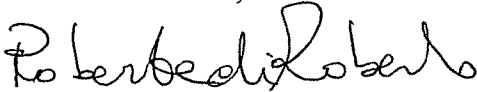
V° per autentica

*Silvia Bonfanti*

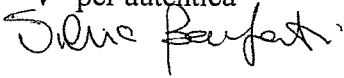
## DELEGA

Io sottoscritto, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado comprese le procedure esecutive e connesse l'Avv. Silvia Bonfanti, conferendole ogni più ampio potere inerente il mandato, compresi quelli di proporre domande riconvenzionali, chiamare in causa terzi, transigere, conciliare, rinunciare agli atti, accettare rinunzie e nominare sostituti processuali in udienza.

Ricevuta, altresì, informazione sulla normativa antiriciclaggio e sull'utilizzazione dei dati personali ai sensi della Legge 196/03, consento la sua utilizzazione nella misura necessaria all'espletamento del presente mandato. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Silvia Bonfanti in Milano Via Fava, 6.



V° per autentica



## DELEGA

Io sottoscritto, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado comprese le procedure esecutive e connesse l'Avv. Silvia Bonfanti, conferendole ogni più ampio potere inerente il mandato, compresi quelli di proporre domande riconvenzionali, chiamare in causa terzi, transigere, conciliare, rinunciare agli atti, accettare rinunzie e nominare sostituti processuali in udienza.

Ricevuta, altresì, informazione sulla normativa antiriciclaggio e sull'utilizzazione dei dati personali ai sensi della Legge 196/03, consento la sua utilizzazione nella misura necessaria all'espletamento del presente mandato. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Silvia Bonfanti in Milano Via Fava, 6.

*Vincenzo D'Onofrio*

V° per autentica  
*Silvia Bonfanti*

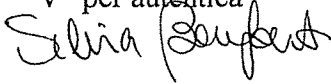
## DELEGA

Io sottoscritto, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado comprese le procedure esecutive e connesse l'Avv. Silvia Bonfanti, conferendole ogni più ampio potere inerente il mandato, compresi quelli di proporre domande riconvenzionali, chiamare in causa terzi, transigere, conciliare, rinunciare agli atti, accettare rinunzie e nominare sostituti processuali in udienza.

Ricevuta, altresì, informazione sulla normativa antiriciclaggio e sull'utilizzazione dei dati personali ai sensi della Legge 196/03, consento la sua utilizzazione nella misura necessaria all'espletamento del presente mandato. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Silvia Bonfanti in Milano Via Fava, 6.



V° per autentica



## DELEGA

Io sottoscritto, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado comprese le procedure esecutive e connesse l'Avv. Silvia Bonfanti, conferendole ogni più ampio potere inerente il mandato, compresi quelli di proporre domande riconvenzionali, chiamare in causa terzi, transigere, conciliare, rinunciare agli atti, accettare rinunzie e nominare sostituti processuali in udienza.

Ricevuta, altresì, informazione sulla normativa antiriciclaggio e sull'utilizzazione dei dati personali ai sensi della Legge 196/03, consento la sua utilizzazione nella misura necessaria all'espletamento del presente mandato. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Silvia Bonfanti in Milano Via Fava, 6.

*Carlo Esposito*

V° per autentica

*Silvia Bonfanti*

## DELEGA

Io sottoscritto, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado comprese le procedure esecutive e connesse l'Avv. Silvia Bonfanti, conferendole ogni più ampio potere inerente il mandato, compresi quelli di proporre domande riconvenzionali, chiamare in causa terzi, transigere, conciliare, rinunciare agli atti, accettare rinunzie e nominare sostituti processuali in udienza.

Ricevuta, altresì, informazione sulla normativa antiriciclaggio e sull'utilizzazione dei dati personali ai sensi della Legge 196/03, consento la sua utilizzazione nella misura necessaria all'espletamento del presente mandato. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Silvia Bonfanti in Milano Via Fava, 6.

*Giorgio Falini*

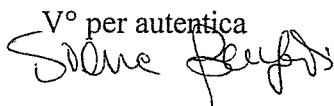
V° per autentica  
*Silvia Bonfanti*

## DELEGA

Io sottoscritto, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado comprese le procedure esecutive e connesse l'Avv. Silvia Bonfanti, conferendole ogni più ampio potere inerente il mandato, compresi quelli di proporre domande riconvenzionali, chiamare in causa terzi, transigere, conciliare, rinunciare agli atti, accettare rinunzie e nominare sostituti processuali in udienza.

Ricevuta, altresì, informazione sulla normativa antiriciclaggio e sull'utilizzazione dei dati personali ai sensi della Legge 196/03, consento la sua utilizzazione nella misura necessaria all'espletamento del presente mandato. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Silvia Bonfanti in Milano Via Fava, 6.



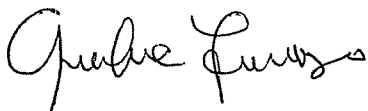
V° per autentica  




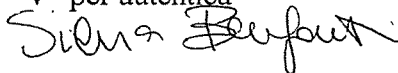
## DELEGA

Io sottoscritto, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado comprese le procedure esecutive e connesse l'Avv. Silvia Bonfanti, conferendole ogni più ampio potere inerente il mandato, compresi quelli di proporre domande riconvenzionali, chiamare in causa terzi, transigere, conciliare, rinunciare agli atti, accettare rinunzie e nominare sostituti processuali in udienza.

Ricevuta, altresì, informazione sulla normativa antiriciclaggio e sull'utilizzazione dei dati personali ai sensi della Legge 196/03, consento la sua utilizzazione nella misura necessaria all'espletamento del presente mandato. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Silvia Bonfanti in Milano Via Fava, 6.



V° per autentica



## DELEGA

Io sottoscritto, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado comprese le procedure esecutive e connesse l'Avv. Silvia Bonfanti, conferendole ogni più ampio potere inerente il mandato, compresi quelli di proporre domande riconvenzionali, chiamare in causa terzi, transigere, conciliare, rinunciare agli atti, accettare rinunzie e nominare sostituti processuali in udienza.

Ricevuta, altresì, informazione sulla normativa antiriciclaggio e sull'utilizzazione dei dati personali ai sensi della Legge 196/03, consento la sua utilizzazione nella misura necessaria all'espletamento del presente mandato. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Silvia Bonfanti in Milano Via Fava, 6.

*Giovanni Mario Lubello*

V° per autentica  
*Silvia Bonfanti*

## DELEGA

Io sottoscritto, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado comprese le procedure esecutive e connesse l'Avv. Silvia Bonfanti, conferendole ogni più ampio potere inerente il mandato, compresi quelli di proporre domande riconvenzionali, chiamare in causa terzi, transigere, conciliare, rinunciare agli atti, accettare rinunzie e nominare sostituti processuali in udienza.

Ricevuta, altresì, informazione sulla normativa antiriciclaggio e sull'utilizzazione dei dati personali ai sensi della Legge 196/03, consento la sua utilizzazione nella misura necessaria all'espletamento del presente mandato. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Silvia Bonfanti in Milano Via Fava, 6.

*Daniela Gress*

V° per autentica

*Silvia Bonfanti*

## DELEGA

Io sottoscritto, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado comprese le procedure esecutive e connesse l'Avv. Silvia Bonfanti, conferendole ogni più ampio potere inerente il mandato, compresi quelli di proporre domande riconvenzionali, chiamare in causa terzi, transigere, conciliare, rinunciare agli atti, accettare rinunzie e nominare sostituti processuali in udienza.

Ricevuta, altresì, informazione sulla normativa antiriciclaggio e sull'utilizzazione dei dati personali ai sensi della Legge 196/03, consento la sua utilizzazione nella misura necessaria all'espletamento del presente mandato. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Silvia Bonfanti in Milano Via Fava, 6.

*Silvia Bonfanti*

V° per autentica

*Silvia Bonfanti*

## DELEGA

Io sottoscritto, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado comprese le procedure esecutive e connesse l'Avv. Silvia Bonfanti, conferendole ogni più ampio potere inerente il mandato, compresi quelli di proporre domande riconvenzionali, chiamare in causa terzi, transigere, conciliare, rinunciare agli atti, accettare rinunzie e nominare sostituti processuali in udienza.

Ricevuta, altresì, informazione sulla normativa antiriciclaggio e sull'utilizzazione dei dati personali ai sensi della Legge 196/03, consento la sua utilizzazione nella misura necessaria all'espletamento del presente mandato. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Silvia Bonfanti in Milano Via Fava, 6.

*Galle Cuffe*

V° per autentica

*Silvia Bonfanti*

## DELEGA

Io sottoscritto, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado comprese le procedure esecutive e connesse l'Avv. Silvia Bonfanti, conferendole ogni più ampio potere inerente il mandato, compresi quelli di proporre domande riconvenzionali, chiamare in causa terzi, transigere, conciliare, rinunciare agli atti, accettare rinunzie e nominare sostituti processuali in udienza.

Ricevuta, altresì, informazione sulla normativa antiriciclaggio e sull'utilizzazione dei dati personali ai sensi della Legge 196/03, consento la sua utilizzazione nella misura necessaria all'espletamento del presente mandato. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Silvia Bonfanti in Milano Via Fava, 6.

*do Lucio Cugale*

V° per autentica

*Silvia Bonfanti*

## DELEGA

Io sottoscritto, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado comprese le procedure esecutive e connesse l'Avv. Silvia Bonfanti, conferendole ogni più ampio potere inerente il mandato, compresi quelli di proporre domande riconvenzionali, chiamare in causa terzi, transigere, conciliare, rinunciare agli atti, accettare rinunzie e nominare sostituti processuali in udienza.

Ricevuta, altresì, informazione sulla normativa antiriciclaggio e sull'utilizzazione dei dati personali ai sensi della Legge 196/03, consento la sua utilizzazione nella misura necessaria all'espletamento del presente mandato. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Silvia Bonfanti in Milano Via Fava, 6.

*Maurizio Juffa*

V° per autentica

*Silvia Bonfanti*

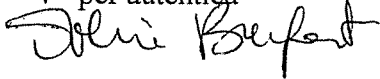
## DELEGA

Io sottoscritto, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado comprese le procedure esecutive e connesse l'Avv. Silvia Bonfanti, conferendole ogni più ampio potere inerente il mandato, compresi quelli di proporre domande riconvenzionali, chiamare in causa terzi, transigere, conciliare, rinunciare agli atti, accettare rinunzie e nominare sostituti processuali in udienza.

Ricevuta, altresì, informazione sulla normativa antiriciclaggio e sull'utilizzazione dei dati personali ai sensi della Legge 196/03, consento la sua utilizzazione nella misura necessaria all'espletamento del presente mandato. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Silvia Bonfanti in Milano Via Fava, 6.



V° per autentica





## DELEGA

Io sottoscritto, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado comprese le procedure esecutive e connesse l'Avv. Silvia Bonfanti, conferendole ogni più ampio potere inerente il mandato, compresi quelli di proporre domande riconvenzionali, chiamare in causa terzi, transigere, conciliare, rinunciare agli atti, accettare rinunzie e nominare sostituti processuali in udienza.

Ricevuta, altresì, informazione sulla normativa antiriciclaggio e sull'utilizzazione dei dati personali ai sensi della Legge 196/03, consento la sua utilizzazione nella misura necessaria all'espletamento del presente mandato. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Silvia Bonfanti in Milano Via Fava, 6.

*Roberto Vinciguerra*

V° per autentica

*Silvia Bonfanti*

## DELEGA

Io sottoscritto, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado comprese le procedure esecutive e connesse l'Avv. Silvia Bonfanti, conferendole ogni più ampio potere inerente il mandato, compresi quelli di proporre domande riconvenzionali, chiamare in causa terzi, transigere, conciliare, rinunciare agli atti, accettare rinunzie e nominare sostituti processuali in udienza.

Ricevuta, altresì, informazione sulla normativa antiriciclaggio e sull'utilizzazione dei dati personali ai sensi della Legge 196/03, consento la sua utilizzazione nella misura necessaria all'espletamento del presente mandato. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Silvia Bonfanti in Milano Via Fava, 6.

*Enzo Uboldi*

V° per autentica  
*Silvia Bonfanti*

## DELEGA

Io sottoscritto, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado comprese le procedure esecutive e connesse l'Avv. Silvia Bonfanti, conferendole ogni più ampio potere inerente il mandato, compresi quelli di proporre domande riconvenzionali, chiamare in causa terzi, transigere, conciliare, rinunciare agli atti, accettare rinunzie e nominare sostituti processuali in udienza.

Ricevuta, altresì, informazione sulla normativa antiriciclaggio e sull'utilizzazione dei dati personali ai sensi della Legge 196/03, consento la sua utilizzazione nella misura necessaria all'espletamento del presente mandato. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Silvia Bonfanti in Milano Via Fava, 6.

Simone Mamone

V° per autentica

Silvia Bonfanti

## DELEGA

Io sottoscritto, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado comprese le procedure esecutive e connesse l'Avv. Silvia Bonfanti, conferendole ogni più ampio potere inerente il mandato, compresi quelli di proporre domande riconvenzionali, chiamare in causa terzi, transigere, conciliare, rinunciare agli atti, accettare rinunzie e nominare sostituti processuali in udienza.

Ricevuta, altresì, informazione sulla normativa antiriciclaggio e sull'utilizzazione dei dati personali ai sensi della Legge 196/03, consento la sua utilizzazione nella misura necessaria all'espletamento del presente mandato. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Silvia Bonfanti in Milano Via Fava, 6.

*Salvatore Mancuso*

V° per autentica

*Silvia Bonfanti*

## DELEGA

Io sottoscritto, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado comprese le procedure esecutive e connesse l'Avv. Silvia Bonfanti, conferendole ogni più ampio potere inerente il mandato, compresi quelli di proporre domande riconvenzionali, chiamare in causa terzi, transigere, conciliare, rinunciare agli atti, accettare rinunzie e nominare sostituti processuali in udienza.

Ricevuta, altresì, informazione sulla normativa antiriciclaggio e sull'utilizzazione dei dati personali ai sensi della Legge 196/03, consento la sua utilizzazione nella misura necessaria all'espletamento del presente mandato. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Silvia Bonfanti in Milano Via Fava, 6.

Carlo Ricca

V° per autentica

Silvia Bonfanti

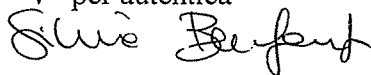
## DELEGA

Io sottoscritto, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado comprese le procedure esecutive e connesse l'Avv. Silvia Bonfanti, conferendole ogni più ampio potere inerente il mandato, compresi quelli di proporre domande riconvenzionali, chiamare in causa terzi, transigere, conciliare, rinunciare agli atti, accettare rinunzie e nominare sostituti processuali in udienza.

Ricevuta, altresì, informazione sulla normativa antiriciclaggio e sull'utilizzazione dei dati personali ai sensi della Legge 196/03, consento la sua utilizzazione nella misura necessaria all'espletamento del presente mandato. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Silvia Bonfanti in Milano Via Fava, 6.



V° per autentica



## DELEGA

Io sottoscritto, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado comprese le procedure esecutive e connesse l'Avv. Silvia Bonfanti, conferendole ogni più ampio potere inerente il mandato, compresi quelli di proporre domande riconvenzionali, chiamare in causa terzi, transigere, conciliare, rinunciare agli atti, accettare rinunzie e nominare sostituti processuali in udienza.

Ricevuta, altresì, informazione sulla normativa antiriciclaggio e sull'utilizzazione dei dati personali ai sensi della Legge 196/03, consento la sua utilizzazione nella misura necessaria all'espletamento del presente mandato. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Silvia Bonfanti in Milano Via Fava, 6.

*Silvia Bonfanti*

V° per autentica

*Silvia Bonfanti*

## DELEGA

Io sottoscritto, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado comprese le procedure esecutive e connesse l'Avv. Silvia Bonfanti, conferendole ogni più ampio potere inerente il mandato, compresi quelli di proporre domande riconvenzionali, chiamare in causa terzi, transigere, conciliare, rinunciare agli atti, accettare rinunzie e nominare sostituti processuali in udienza.

Ricevuta, altresì, informazione sulla normativa antiriciclaggio e sull'utilizzazione dei dati personali ai sensi della Legge 196/03, consento la sua utilizzazione nella misura necessaria all'espletamento del presente mandato. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Silvia Bonfanti in Milano Via Fava, 6.

Ezminu M ne

V° per autentica

Silvia Bonfanti



## DELEGA

Io sottoscritto, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado comprese le procedure esecutive e connesse l'Avv. Silvia Bonfanti, conferendole ogni più ampio potere inerente il mandato, compresi quelli di proporre domande riconvenzionali, chiamare in causa terzi, transigere, conciliare, rinunciare agli atti, accettare rinunzie e nominare sostituti processuali in udienza.

Ricevuta, altresì, informazione sulla normativa antiriciclaggio e sull'utilizzazione dei dati personali ai sensi della Legge 196/03, consento la sua utilizzazione nella misura necessaria all'espletamento del presente mandato. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Silvia Bonfanti in Milano Via Fava, 6.

Vinanzo Moretti


V° per autentica

Silvia Bonfanti

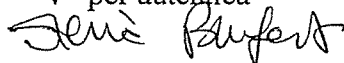
## DELEGA

Io sottoscritto, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado comprese le procedure esecutive e connesse l'Avv. Silvia Bonfanti, conferendole ogni più ampio potere inerente il mandato, compresi quelli di proporre domande riconvenzionali, chiamare in causa terzi, transigere, conciliare, rinunciare agli atti, accettare rinunzie e nominare sostituti processuali in udienza.

Ricevuta, altresì, informazione sulla normativa antiriciclaggio e sull'utilizzazione dei dati personali ai sensi della Legge 196/03, consento la sua utilizzazione nella misura necessaria all'espletamento del presente mandato. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Silvia Bonfanti in Milano Via Fava, 6.



V° per autentica



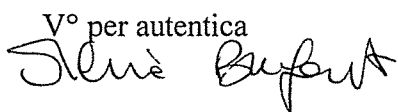
## DELEGA

Io sottoscritto, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado comprese le procedure esecutive e connesse l'Avv. Silvia Bonfanti, conferendole ogni più ampio potere inerente il mandato, compresi quelli di proporre domande riconvenzionali, chiamare in causa terzi, transigere, conciliare, rinunciare agli atti, accettare rinunzie e nominare sostituti processuali in udienza.

Ricevuta, altresì, informazione sulla normativa antiriciclaggio e sull'utilizzazione dei dati personali ai sensi della Legge 196/03, consento la sua utilizzazione nella misura necessaria all'espletamento del presente mandato. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Silvia Bonfanti in Milano Via Fava, 6.



V° per autentica



## DELEGA

Io sottoscritto, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado comprese le procedure esecutive e connesse l'Avv. Silvia Bonfanti, conferendole ogni più ampio potere inerente il mandato, compresi quelli di proporre domande riconvenzionali, chiamare in causa terzi, transigere, conciliare, rinunciare agli atti, accettare rinunzie e nominare sostituti processuali in udienza.

Ricevuta, altresì, informazione sulla normativa antiriciclaggio e sull'utilizzazione dei dati personali ai sensi della Legge 196/03, consento la sua utilizzazione nella misura necessaria all'espletamento del presente mandato. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Silvia Bonfanti in Milano Via Fava, 6.

Maie Maluszi

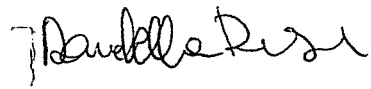
V° per autentica

Silvia Bonfanti

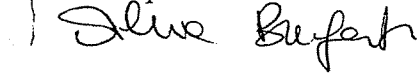
## DELEGA

Io sottoscritto, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado comprese le procedure esecutive e connesse l'Avv. Silvia Bonfanti, conferendole ogni più ampio potere inerente il mandato, compresi quelli di proporre domande riconvenzionali, chiamare in causa terzi, transigere, conciliare, rinunciare agli atti, accettare rinunzie e nominare sostituti processuali in udienza.

Ricevuta, altresì, informazione sulla normativa antiriciclaggio e sull'utilizzazione dei dati personali ai sensi della Legge 196/03, consento la sua utilizzazione nella misura necessaria all'espletamento del presente mandato. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Silvia Bonfanti in Milano Via Fava, 6.



V° per autentica



## DELEGA

Io sottoscritto, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado comprese le procedure esecutive e connesse l'Avv. Silvia Bonfanti, conferendole ogni più ampio potere inerente il mandato, compresi quelli di proporre domande riconvenzionali, chiamare in causa terzi, transigere, conciliare, rinunciare agli atti, accettare rinunzie e nominare sostituti processuali in udienza.

Ricevuta, altresì, informazione sulla normativa antiriciclaggio e sull'utilizzazione dei dati personali ai sensi della Legge 196/03, consento la sua utilizzazione nella misura necessaria all'espletamento del presente mandato. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Silvia Bonfanti in Milano Via Fava, 6.

*Valerio Perrone*

V° per autentica

*Silvia Bonfanti*

## DELEGA

Io sottoscritto, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado comprese le procedure esecutive e connesse l'Avv. Silvia Bonfanti, conferendole ogni più ampio potere inerente il mandato, compresi quelli di proporre domande riconvenzionali, chiamare in causa terzi, transigere, conciliare, rinunciare agli atti, accettare rinunzie e nominare sostituti processuali in udienza.

Ricevuta, altresì, informazione sulla normativa antiriciclaggio e sull'utilizzazione dei dati personali ai sensi della Legge 196/03, consento la sua utilizzazione nella misura necessaria all'espletamento del presente mandato. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Silvia Bonfanti in Milano Via Fava, 6.

*Grazia Prechese*

V° per autentica

*Silvia Bonfanti*

## DELEGA

Io sottoscritto, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado comprese le procedure esecutive e connesse l'Avv. Silvia Bonfanti, conferendole ogni più ampio potere inerente il mandato, compresi quelli di proporre domande riconvenzionali, chiamare in causa terzi, transigere, conciliare, rinunciare agli atti, accettare rinunzie e nominare sostituti processuali in udienza.

Ricevuta, altresì, informazione sulla normativa antiriciclaggio e sull'utilizzazione dei dati personali ai sensi della Legge 196/03, consento la sua utilizzazione nella misura necessaria all'espletamento del presente mandato. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Silvia Bonfanti in Milano Via Fava, 6.

*Vita Scufin*

V° per autentica

*Stefano Bonfanti*



## DELEGA

Io sottoscritto, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado comprese le procedure esecutive e connesse l'Avv. Silvia Bonfanti, conferendole ogni più ampio potere inerente il mandato, compresi quelli di proporre domande riconvenzionali, chiamare in causa terzi, transigere, conciliare, rinunciare agli atti, accettare rinunzie e nominare sostituti processuali in udienza.

Ricevuta, altresì, informazione sulla normativa antiriciclaggio e sull'utilizzazione dei dati personali ai sensi della Legge 196/03, consento la sua utilizzazione nella misura necessaria all'espletamento del presente mandato. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Silvia Bonfanti in Milano Via Fava, 6.

*Sereno Buttafava*

V° per autentica

*Sen Buttafava*

## DELEGA

Io sottoscritto, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado comprese le procedure esecutive e connesse l'Avv. Silvia Bonfanti, conferendole ogni più ampio potere inerente il mandato, compresi quelli di proporre domande riconvenzionali, chiamare in causa terzi, transigere, conciliare, rinunciare agli atti, accettare rinunzie e nominare sostituti processuali in udienza.

Ricevuta, altresì, informazione sulla normativa antiriciclaggio e sull'utilizzazione dei dati personali ai sensi della Legge 196/03, consento la sua utilizzazione nella misura necessaria all'espletamento del presente mandato. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Silvia Bonfanti in Milano Via Fava, 6.

*Severino Sanfelice*

V° per autentica

*Silvia Bonfanti*

DELEGA

Io sottoscritto, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado comprese le procedure esecutive e connesse l'Avv. Silvia Bonfanti, conferendole ogni più ampio potere inerente il mandato, compresi quelli di proporre domande riconvenzionali, chiamare in causa terzi, transigere, conciliare, rinunciare agli atti, accettare rinunzie e nominare sostituti processuali in udienza.

Ricevuta, altresì, informazione sulla normativa antiriciclaggio e sull'utilizzazione dei dati personali ai sensi della Legge 196/03, consento la sua utilizzazione nella misura necessaria all'espletamento del presente mandato. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Silvia Bonfanti in Milano Via Fava, 6.

Giorgia Fildes Rebecco

V° per autentica

Delia Bufant

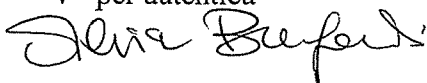
## DELEGA

Io sottoscritto, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado comprese le procedure esecutive e connesse l'Avv. Silvia Bonfanti, conferendole ogni più ampio potere inerente il mandato, compresi quelli di proporre domande riconvenzionali, chiamare in causa terzi, transigere, conciliare, rinunciare agli atti, accettare rinunzie e nominare sostituti processuali in udienza.

Ricevuta, altresì, informazione sulla normativa antiriciclaggio e sull'utilizzazione dei dati personali ai sensi della Legge 196/03, consento la sua utilizzazione nella misura necessaria all'espletamento del presente mandato. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Silvia Bonfanti in Milano Via Fava, 6.



V° per autentica



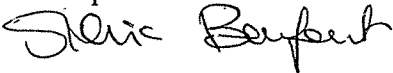
## DELEGA

Io sottoscritto, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado comprese le procedure esecutive e connesse l'Avv. Silvia Bonfanti, conferendole ogni più ampio potere inerente il mandato, compresi quelli di proporre domande riconvenzionali, chiamare in causa terzi, transigere, conciliare, rinunciare agli atti, accettare rinunzie e nominare sostituti processuali in udienza.

Ricevuta, altresì, informazione sulla normativa antiriciclaggio e sull'utilizzazione dei dati personali ai sensi della Legge 196/03, consento la sua utilizzazione nella misura necessaria all'espletamento del presente mandato. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Silvia Bonfanti in Milano Via Fava, 6.



V° per autentica



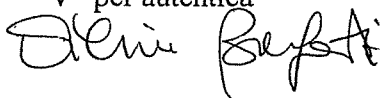
## DELEGA

Io sottoscritto, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado comprese le procedure esecutive e connesse l'Avv. Silvia Bonfanti, conferendole ogni più ampio potere inerente il mandato, compresi quelli di proporre domande riconvenzionali, chiamare in causa terzi, transigere, conciliare, rinunciare agli atti, accettare rinunzie e nominare sostituti processuali in udienza.

Ricevuta, altresì, informazione sulla normativa antiriciclaggio e sull'utilizzazione dei dati personali ai sensi della Legge 196/03, consento la sua utilizzazione nella misura necessaria all'espletamento del presente mandato. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Silvia Bonfanti in Milano Via Fava, 6.



V° per autentica



## DELEGA

Io sottoscritto, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado comprese le procedure esecutive e connesse l'Avv. Silvia Bonfanti, conferendole ogni più ampio potere inerente il mandato, compresi quelli di proporre domande riconvenzionali, chiamare in causa terzi, transigere, conciliare, rinunciare agli atti, accettare rinunzie e nominare sostituti processuali in udienza.

Ricevuta, altresì, informazione sulla normativa antiriciclaggio e sull'utilizzazione dei dati personali ai sensi della Legge 196/03, consento la sua utilizzazione nella misura necessaria all'espletamento del presente mandato. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Silvia Bonfanti in Milano Via Fava, 6.



V° per autentica



## DELEGA

Io sottoscritto, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado comprese le procedure esecutive e connesse l'Avv. Silvia Bonfanti, conferendole ogni più ampio potere inerente il mandato, compresi quelli di proporre domande riconvenzionali, chiamare in causa terzi, transigere, conciliare, rinunciare agli atti, accettare rinunzie e nominare sostituti processuali in udienza.

Ricevuta, altresì, informazione sulla normativa antiriciclaggio e sull'utilizzazione dei dati personali ai sensi della Legge 196/03, consento la sua utilizzazione nella misura necessaria all'espletamento del presente mandato. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Silvia Bonfanti in Milano Via Fava, 6.

Claudia Jellehami

V° per autentica

Silvia Bonfanti



## DELEGA

Io sottoscritto, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado comprese le procedure esecutive e connesse l'Avv. Silvia Bonfanti, conferendole ogni più ampio potere inerente il mandato, compresi quelli di proporre domande riconvenzionali, chiamare in causa terzi, transigere, conciliare, rinunciare agli atti, accettare rinunzie e nominare sostituti processuali in udienza.

Ricevuta, altresì, informazione sulla normativa antiriciclaggio e sull'utilizzazione dei dati personali ai sensi della Legge 196/03, consento la sua utilizzazione nella misura necessaria all'espletamento del presente mandato. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Silvia Bonfanti in Milano Via Fava, 6.

Michela Viaggia

V° per autentica

Silvia Bonfanti

## DELEGA

Io sottoscritto, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado comprese le procedure esecutive e connesse l'Avv. Silvia Bonfanti, conferendole ogni più ampio potere inerente il mandato, compresi quelli di proporre domande riconvenzionali, chiamare in causa terzi, transigere, conciliare, rinunciare agli atti, accettare rinunzie e nominare sostituti processuali in udienza.

Ricevuta, altresì, informazione sulla normativa antiriciclaggio e sull'utilizzazione dei dati personali ai sensi della Legge 196/03, consento la sua utilizzazione nella misura necessaria all'espletamento del presente mandato. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Silvia Bonfanti in Milano Via Fava, 6.

*Autunno Vitale*

V° per autentica

*Silvia Bonfanti*

## DELEGA

Io sottoscritto, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado comprese le procedure esecutive e connesse l'Avv. Silvia Bonfanti, conferendole ogni più ampio potere inerente il mandato, compresi quelli di proporre domande riconvenzionali, chiamare in causa terzi, transigere, conciliare, rinunciare agli atti, accettare rinunzie e nominare sostituti processuali in udienza.

Ricevuta, altresì, informazione sulla normativa antiriciclaggio e sull'utilizzazione dei dati personali ai sensi della Legge 196/03, consento la sua utilizzazione nella misura necessaria all'espletamento del presente mandato. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Silvia Bonfanti in Milano Via Fava, 6.

*Ricardo Volgarino*

V° per autentica

*Silvia Bonfanti*

## DELEGA

Io sottoscritto, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado comprese le procedure esecutive e connesse l'Avv. Silvia Bonfanti, conferendole ogni più ampio potere inerente il mandato, compresi quelli di proporre domande riconvenzionali, chiamare in causa terzi, transigere, conciliare, rinunciare agli atti, accettare rinunzie e nominare sostituti processuali in udienza.

Ricevuta, altresì, informazione sulla normativa antiriciclaggio e sull'utilizzazione dei dati personali ai sensi della Legge 196/03, consento la sua utilizzazione nella misura necessaria all'espletamento del presente mandato. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Silvia Bonfanti in Milano Via Fava, 6.

*Manuela Zito*

V° per autentica

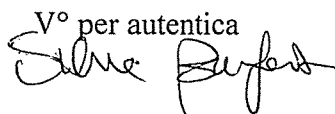
*Silvia Bonfanti*

## DELEGA

Io sottoscritto, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado comprese le procedure esecutive e connesse l'Avv. Silvia Bonfanti, conferendole ogni più ampio potere inerente il mandato, compresi quelli di proporre domande riconvenzionali, chiamare in causa terzi, transigere, conciliare, rinunciare agli atti, accettare rinunzie e nominare sostituti processuali in udienza.

Ricevuta, altresì, informazione sulla normativa antiriciclaggio e sull'utilizzazione dei dati personali ai sensi della Legge 196/03, consento la sua utilizzazione nella misura necessaria all'espletamento del presente mandato. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Silvia Bonfanti in Milano Via Fava, 6.



V° per autentica  




**TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO  
SEZIONE LAVORO**

Num R.G. 8997

Depositato nella cancelleria della Sez. Lavoro del Tribunale di Milano

Oggi 16 AGO. 2016

L'Assistente Giudiziario  
Simona Philippone

**FLORIO**

È assegnato al Giudice dr. \_\_\_\_\_

Milano, 17 AGO. 2016

**IL GIUDICE**

Visto l'art. 415 c.p.c., fissa per la discussione della causa l'udienza del 14.12.2016  
alle ore 9:30, stanza n. 03 piano 2°, Via San Barnaba n. 50, a cui le parti sono tutte tenute a comparire personalmente, avvertendo il convenuto che, per non incorrere nelle decadenze di legge, egli ha l'onere di costituirsi in giudizio almeno 10 giorni prima dell'udienza, mediante deposito di memoria difensiva contenente gli elementi indicati dagli artt. 416 e 418 c.p.c.

Dispone che entro la data dell'udienza venga completata l'indicazione del recapito dei testi, ove mancante.

Manda alla parte ricorrente di notificare ricorso e decreto alla controparte nei termini di legge.

**Nel caso di notifica a mezzo PEC, invita parte ricorrente a provvedere tempestivamente al deposito telematico degli atti notificati e relative ricevute in formato .eml o .msg, e a produrre in udienza copia dell'estratto INI-PEC/REGINDE, aggiornato alla data della notifica.**

Milano, 1.9.2016

Depositato nella Cancelleria della Sez. Lavoro del Tribunale Ordinario di Milano	
OGGI	- 2 SET 2016

**IL GIUDICE**  
*Florio*